

Costituita con DPGR 28 dicembre n.62
Sede legale: via Venezia n.16 - 15121 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111- www.ospedale.al.it
info@ospedale.al.it – asoalessandria@pec.ospedale.al.it (solo certificata)

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 0000254 del 06/05/2025

Struttura: Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

Oggetto:

INDIZIONE PROCEDURA APERTA CON TERMINI RIDOTTI, AI SENSI DELL'ART. 71
COMMA 3 DEL DLGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
MEDICA PRESSO LA S.C. RADIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER LA DURATA DI MESI CINQUE -
APPROVAZIONE ATTI DI GARA,

IL DIRETTORE GENERALE (*)

Alpe Valter

L'Estensore: **Miglietta Gianluca**

Data 05/05/2025

*Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione della proposta, a seguito
dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.*

Il Responsabile del Procedimento: **Miglietta Gianluca**

Data 05/05/2025

Il Responsabile Struttura Proponente: **Ferrando Fabrizio**

Data 05/05/2025

Direttore Amministrativo: **Corona Massimo**

Data 05/05/2025

Direttore Sanitario: **Bernini Luciano**

Data 06/05/2025

Proposta: 0000274 del 05/05/2025

Hash proposta: f1900c722093c94965f7f82899c047cf7d633464262f318c022a730c9b4e495a

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA CON TERMINI RIDOTTI, AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 3 DEL DLGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO LA S.C. RADIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER LA DURATA DI MESI CINQUE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA,

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Valter ALPE

nominato con DGR n. 26-656 del 23.12.2024

VISTO il D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i.;

LETTA E VALUTATA la proposta allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale con la quale si propone l'adozione dell'atto deliberativo di cui in oggetto;

PRESO ATTO che il soggetto proponente ed il responsabile del procedimento attestano la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della citata proposta;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta, recependola integralmente, nei termini e per le motivazioni in essa indicate;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza

D E L I B E R A

- di indire, a valere quale decisione a contrarre, di cui all'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la procedura aperta in ambito europeo con termini ridotti, ai sensi dell'art. 71 comma 3, del Decreto Legislativo 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la S.C. Radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
- di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
 - tipologia di procedura: Procedura aperta con termini ridotti, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero Universitaria "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo". Via Venezia, 16 Città: Alessandria. Indirizzo Internet: [https://www.ospedale.al.it](https://www.ospedale.al.it;);
 - tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale;
 - principali settori di attività: Salute;
 - modalità di acquisizione: Servizio
 - modalità di realizzazione: Contratto d'appalto
 - durata: Mesi cinque con facoltà di risoluzione anticipata qualora venissero meno le esigenze di copertura del fabbisogno di personale sanitario;
 - criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. nr. 36/2023);

- importo contrattuale presunto: € 540.000,00 (IVA esente);
- modalità di svolgimento della procedura: Telematica su piattaforma di e-procurement “SINTEL” di Aria Lombardia
- Suddivisione del servizio in lotti: lotto unico
- categoria corrispondente al C.P.V. del servizio: 79625000-1 - Servizi di fornitura di personale medico;
- copertura economica della fornitura: Fondi di bilancio della parte corrente;
- modalità di stipula contratto: Scrittura privata
- conto di bilancio: 03.10.04.89 “PRESTAZIONI SANITARIE (NON FINALI DA PRIVATI)”;
- pagamenti: 60 giorni data ricevimento fattura;
- Responsabile Unico del Progetto: Dott. Gianluca Miglietta
- di approvare i testi relativi alla procedura in oggetto, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale, relativi a:
 - bando di gara
 - disciplinare di gara
 - capitolato tecnico/prestazionale e relativi documenti allegati,
- di dare atto che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione sia nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare le prestazioni oggetto del servizio di cui sopra ovvero la durata del medesimo in relazione alle sopravvenute necessità dell'Azienda stessa, ad esclusiva discrezionalità della medesima;
- di dare atto, altresì, che la spesa per il contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza di € 660,00 verrà imputata al conto economico 3.10.01.18 “imposte, tasse tributi a carico delle Aziende Sanitarie”, e liquidata dalla S.C. proponente, a seguito emissione “Pagamento Mediante Avviso” (M.A.V), da parte dell'ANAC;
- di precisare che alla presente procedura sarà attribuito il C.I.G. da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., a seguito di pubblicazione della procedura sulla piattaforma SINTEL
- di evidenziare che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, verrà data alla gara la prescritta pubblicità, procedendo alla pubblicazione mediante l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale “SINTEL” del sito di ARIA SPA (al seguente indirizzo: www.ariaspa.it), oltre che sul profilo del Committente di questa Stazione Appaltante (www.ospedale.al.it/ sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”) al fine di garantirne la massima pubblicità e trasparenza;
- di dare atto che la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023, verrà nominata con successivo atto adottato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di precisare che il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) verrà nominato contestualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione del servizio;

- di evidenziare che le prestazioni oggetto del presente servizio non comportano rischi da interferenze (al fine della redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a € 0;
- di precisare, altresì, che il servizio in oggetto comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero-Universitaria ed il legale rappresentante dell'operatore economico verrà individuato quale responsabile del trattamento dei dati, come previsto dal DM 17 giugno 2024;
- di determinare come segue, e come dettagliatamente riportato in preambolo, in via provvisoria ai sensi dell'art. 9 del Regolamento aziendale recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, adottato con Delibera n. 397 del 20.09.2022 rinviando a successivo provvedimento la loro definitiva determinazione secondo le nuove disposizioni regolamentari aziendali che verranno adottate ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs.36/2023:

IMPORTO A BASE D'ASTA (5 MESI)	PERCENTUALE DA APPLICARE	COEFFICIENTE DI COMPLESSITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FONDO	QUOTA EROGABILE AL PERSONALE (80%)	ACCANTONAMENTO EX ART. 45 comma 5, DEL D.LGS. 36/2023 (20%)
€ 540.000,00	0,80%	1	€ 4.320,00	€ 3.456,00	€ 864,00

- di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
- di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento previsto dall'art. 50, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente, ed ai sensi degli artt. 23 e 28 del D. Lgs. 36/2023;
- **di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000, tenuto conto della necessità di procedere all'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.**

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA CON TERMINI RIDOTTI, AI SENSI DELL'ART. 71 COMMA 3 DEL DLGS 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO LA S.C. RADIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER LA DURATA DI MESI CINQUE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA.

Struttura proponente: S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il vigente Atto Aziendale;

VISTO il regolamento vigente che disciplina le competenze per l'adozione degli atti amministrativi;

VISTA la Procedura Aziendale P27 "Adozione deliberazioni e determinazioni dirigenziali";

VISTA la Procedura Aziendale P07 in materia di approvvigionamenti;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024 recante *"Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"*;

VISTO il D.L. n. 34 del 30 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 26 maggio 2023 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali"*;

VISTO il Decreto Ministero della Salute del 17 giugno 2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.251 del 25 ottobre 2024 *"Adozione delle linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici da affidare a terzi in caso di necessità e urgenza da parte delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario."*, in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56/2023;

VISTI gli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale (e-procurement) e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

VISTA la Deliberazione nr. 205 del 16/04/2025 ad oggetto: "Budget provvisorio di spesa per l'anno 2025";

VISTA la D.G.R. 27 maggio 2024, n. 37-8653: *"Art. 10 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 26 maggio 2023, n. 56. Approvazione indirizzi operativi alle Aziende Sanitarie Regionali per far fronte alla carenza di personale sanitario ed al fine di garantire la continuità dei servizi"*;

PREMESSO che:

- la carenza di personale medico nelle Aziende Sanitarie e nelle Aziende Ospedaliere è una criticità che si manifesta ormai da più anni, e che comporta gravi difficoltà organizzative delle Strutture;
- tale criticità si è riscontrata anche negli esiti negativi delle ordinarie procedure concorsuali indette dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
- a seguito della necessità di scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e permettere il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, l'Azienda Ospedaliero Universitaria ha dovuto sopperire alla

manca di personale medico in alcuni reparti, mediante i cosiddetti medici “gettonisti” facendo ricorso a procedure di affidamento di servizi di assistenza medica;

- la questione dei cosiddetti ‘medici a gettone’ assume una grande rilevanza sociale in quanto tocca servizi fondamentali, improcrastinabili ed indispensabili per l’intera comunità, oltre che di grande impatto economico sulla spesa pubblica, per gli elevati costi sostenuti dalle Aziende sanitarie al fine di remunerare il personale medico reperito;

- a seguito dell’approvazione della L. 26 maggio 2023 n. 56 recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali, il legislatore ha definito gli ambiti operativi, le condizioni organizzative e i limiti di durata temporale per l’affidamento di procedure di gara al fine dell’esternalizzazione dei servizi di assistenza medica;

- in particolare, l’art. 10 comma 1 della L. 56/2023 (*“Disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta”*) stabilisce che *“Le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, possono affidare a terzi i servizi medici solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga, a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di assumere gli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore relative all’assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l’assistenza specialistica ambulatoriale interna, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto”*;

- la norma richiamata ha previsto, inoltre, che il Ministro della Salute con proprio decreto, sentita l’ANAC, elabori atti di indirizzo per favorire l’economicità dei contratti e la trasparenza delle condizioni di acquisto, recanti le specifiche tecniche, gli standard di qualità e i prezzi di riferimento dei servizi medici;

- tale decreto ministeriale è stato approvato in data 17 giugno 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.251 del 25 ottobre 2024 e contiene le Linee Guida per la definizione delle specifiche tecniche, dei prezzi di riferimento e degli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici da affidare a terzi, in caso di necessità e urgenza da parte delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale, in modo da assicurare che gli operatori economici affidatari del contratto si impegnino ad eseguire (ed effettivamente eseguano) servizi medici ed infermieristici mediante il ricorso a personale in possesso di requisiti di professionalità e competenza dettagliati, funzionali a garantire adeguati standard di qualità e sicurezza delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, e nel rispetto del limite massimo di quarantotto ore medie settimanali di lavoro, della normativa in tema di privacy, nonché dei doveri di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al codice di comportamento della stazione appaltante;

- in relazione ai criteri di congruità dei prezzi, le summenzionate Linee Guida dispongono, in particolare, che: *“Al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto, le stazioni appaltanti nella predisposizione dei capitolati di gara per l’acquisto di servizi medici ed*

infermieristici provvedono a porre a base d'asta un «prezzo di riferimento» secondo quanto previsto nella tabella A di seguito riportata. I prezzi di riferimento di cui alla tabella A costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione e sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione”;

- la Tabella A allegata alla Linee Guida distingue due tipologie di servizi medici, prevedendo un prezzo orario per i servizi medici di Pronto Soccorso/Anestesia e Rianimazione pari a 85 euro, mentre per gli altri servizi medici l'importo è di 75 euro;

- le Linee Guida prevedono, inoltre, che: *“Conformemente a quanto disposto dall’art. 10, comma 5-bis, decreto legge n.34/2023, le nuove disposizioni e le presenti linee guida si applicano agli affidamenti per i quali la determinazione di contrarre «o altro atto equivalente» sia stato pubblicato successivamente al decorso di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (legge di conversione 26 maggio 2023, n.56)” e che: “le procedure di evidenza pubblica espletate in violazione delle presenti disposizioni ed i contratti stipulati, generano responsabilità del dirigente della struttura sanitaria per responsabilità erariale”;*

- la Regione Piemonte con D.G.R. 27 Maggio 2024, n. 37-8653 ha delineato le linee guida per la riduzione graduale del ricorso alle esternalizzazioni in materia di servizi di assistenza medica, in applicazione delle previsioni di cui all’art. 10 del D.L. 34/2023, stabilendo in ordine alla priorità nell’utilizzo dei diversi istituti possibili che le Aziende Sanitarie, nei limiti del tetto di spesa del personale definito ex DGR n. 46-6202 del 7 dicembre 2022, dovranno previamente verificare la possibilità, oltre che di reclutamenti (anche con riferimento ai medici in formazione specialistica) a tempo indeterminato, determinato, di stipulare contratti di lavoro autonomo ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, convenzioni con specialisti ambulatoriali interni, ed attivare l’istituto delle prestazioni aggiuntive ex art. 89 del CCNL dell’Area Sanità 2019-2021 sottoscritto il 23.01.2024, ovvero convenzioni con altre Aziende sanitarie per attività di consulenza nella specialità richiesta ex art. 91 CCNL Sanità ovvero attivare procedure di mobilità interna (aziendale), regionali e interregionali;

RILEVATO che:

- il ricorso a contratti di collaborazione libero professionale (che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) stipulati per le summenzionate discipline non è in grado di soddisfare le necessità di personale medico occorrente a questa A.O.U.;

- analogamente, le richieste di convenzionamento con altre AA.SS.RR. del Piemonte, così come le richieste di disponibilità del personale iscritto nelle graduatorie per l’assistenza specialistica ambulatoriale interna, attraverso sottoscrizione di specifica convenzione, esperite hanno avuto esito negativo o comunque molto limitato in termini quantitativi, stante la sostanziale condivisione della criticità;

- infine, il ricorso alla stipula di contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato mediante interpello di agenzie di lavoro interinali (in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ex art. 4. c.1, lett. a) del d.lgs. 276/2003 e s.m.i.) è precluso per le qualifiche professionali sanitarie che ricoprono funzioni direttive e dirigenziali secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 68 del 29/01/2025 l'A.O.U. ha indetto una procedura aperta in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento di servizi di assistenza medica, suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1 - MEDICINA D'EMERGENZA / URGENZA

LOTTO 2 - OSTETRICIA E GINECOLOGIA

LOTTO 3 - RADIOLOGIA

LOTTO 4 - UROLOGIA

- la procedura in oggetto è stata pubblicata sulla piattaforma digitale SINTEL di ARIA Lombardia;

- con successiva deliberazione n. 237 del 30.04.2025 è stata disposta l'aggiudicazione della suddetta procedura aperta comunitaria ad eccezione del lotto n. 3 afferente al servizio di assistenza medica presso la S.C. Radiologia in quanto la formulazione dell'offerta economica da parte dell'unico operatore economico partecipante è risultata non congrua economicamente a causa di errore materiale degli atti di gara relativo alla quantificazione delle tariffe orarie a base d'asta per l'esecuzione delle prestazioni di reperibilità e, per l'effetto, la prosecuzione del contratto in essere con l'attuale fornitore (MEDICAL LINE CONSULTING), in base alle condizioni contrattuali in corso, nelle more di indizione di nuova procedura di gara;

RILEVATO che:

- il responsabile della summenzionata struttura sanitaria ha confermato la necessità di procedere all'affidamento del servizio oggetto del presente provvedimento al fine di garantire la continuità e regolarità delle prestazioni sanitarie in considerazione dell'attuale situazione di criticità della dotazione organica come illustrato nelle premesse della citata deliberazione n. 68/2025 che si intendono richiamate integralmente;

- sussistono i presupposti di necessità ed urgenza di disporre di personale medico sufficiente a garantire il regolare e corretto svolgimento delle attività del reparto sopramenzionato;

- l'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 dispone che preliminarmente all'avvio di una procedura di gara per la stipulazione di contratti di forniture di beni e servizi, è necessario predisporre apposito provvedimento contenente le indicazioni necessarie per l'individuazione del contraente;

- in considerazione della dimostrata impossibilità di soddisfare il fabbisogno minimo di personale medico mediante l'esperimento delle misure organizzative sopra elencate, la Direzione strategica ha nuovamente conferito mandato alla Struttura proponente di attivare procedura di gara (ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36) per l'affidamento di servizi di assistenza medica (nei limiti consentiti dall'art.29 d.lgs. 276/2003 e s.m.i.) mediante conferimento ad operatori economici del settore, che dimostrino il rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al d.lgs. n. 66/2003, di supporto medico professionale qualificato al fine di garantire la copertura di una parte dei turni di guardia attiva e/o di reperibilità presso la S.C. Radiologia, fatte salve eventuali assunzioni da parte di questa Azienda e/o diverse indicazioni/disposizioni regionali e/o nazionali che dovessero nel frattempo intervenire;

VISTA la procedura aziendale P 40 *"Acquisizione in urgenza di prestazioni professionali, mediche e sanitarie"* del 16.06.2023 che disciplina le modalità di reclutamento straordinario del personale medico nei casi in cui le attività ordinarie di assunzione del personale dipendente (concorsi e/o contratti libero professionali ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) non siano in grado di soddisfare il fabbisogno di dirigenti

medici, al fine di scongiurare il rischio di interruzione di pubblico servizio, anche in relazione alla necessità di garantire il riposo psico-fisico del lavoratore come da d.lgs. n. 66/2003, mediante il ricorso all'esternalizzazione dei servizi di assistenza medica tenuto conto dei limiti e condizioni per tali procedure di gara previsti dalla L 26 maggio 2023 n. 56 sopra richiamata;

VERIFICATA, inoltre, l'inesistenza presso il Soggetto Aggregatore di riferimento, SCR Piemonte SpA e presso CONSIP SpA di convenzioni attive per la fornitura dei servizi in oggetto, ed inoltre l'inesistenza di gare a livello aggregato di Area Interaziendale di Coordinamento n. 5;

RITENUTO opportuno, in relazione alla tipologia del servizio ed alla consistenza economica dell'appalto (di valore complessivo superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023) indire una procedura aperta con termini ridotti, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 che consente alle stazioni appaltanti la facoltà di stabilire un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara (ai sensi dell'art. 84), se per ragioni di urgenza, il termine di 30 giorni stabilito dal comma 2 del medesimo articolo non possa essere rispettato, per una durata contrattuale di mesi....., con facoltà di risoluzione anticipata qualora venissero meno le esigenze di copertura del fabbisogno di personale sanitario sopra indicate, per lo svolgimento di parte dei turni (diurni e /o notturni), compresi i giorni festivi, di guardia attività e/o di pronta disponibilità presso la S.C. Radiologia;

EVIDENZIATO che ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1, commi 548-549-550 della Legge 28.12.2015 n. 208 "Legge di Stabilità 2016", si evidenzia che il servizio in esame non risulta compreso tra le categorie merceologiche inserite nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.;

DATO ATTO che:

- le modalità di esecuzione del servizio sono regolate dal capitolato tecnico/prestazionale, mentre i requisiti ed i termini di partecipazione alla gara sono disciplinati dal bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato tecnico-prestazionale;
- le quantità delle prestazioni sanitarie stimate e richieste negli atti di gara sono da ritenersi indicative poiché l'attività clinica ad essa correlata è difficilmente quantificabile "ex ante" in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause/circostanze legate alla sua particolare natura, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Piemonte;
- i fabbisogni e la durata del contratto potranno, pertanto, subire variazioni, sia in diminuzione che in aumento, nel periodo di validità degli stessi in relazione alle effettive necessità di personale, a giudizio insindacabile dell'Azienda, e quest'ultima si riserva, pertanto, la facoltà di modificare le prestazioni in appalto nonché di richiedere una diversa gestione a livello organizzativo (compresa la cessazione anticipata del contratto in caso di raggiungimento della dotazione organica di personale medico, stabilita nel piano aziendale dei fabbisogni di personale a seguito di assunzioni conseguenti);
- sono stati predisposti i seguenti documenti allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale per l'approvazione:
 - bando di gara
 - disciplinare di gara

- capitolato tecnico/prestazionale e relativi documenti allegati,
- al fine della determinazione dell'importo del servizio oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Decreto Legislativo 36/2023, e del contributo CIG, si considera il valore complessivo a base d'asta pari a Euro 540.000,00 (IVA esente trattandosi di prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'art. 10 n. 18 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.), nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e degli oneri di interferenza ed occorre procedere, pertanto, all'indizione di gara comunitaria mediante procedura aperta;
- in considerazione della tipologia e specificità delle prestazioni oggetto del presente appalto di servizi ad elevata intensità di manodopera, verrà utilizzato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità di quanto stabilito dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. nr. 36/2023, da individuare in base ai criteri di valutazione "qualità" (punti 70/100) e "prezzo" punti (30/100) esplicitati negli atti di gara;
- CPV nr. 79625000-1 - Servizi di fornitura di personale medico;
- il valore a base d'asta, non superabile, per la durata di mesi cinque è di € 540.000,00 (IVA ESENTE), di cui € 0 quali oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come di seguito dettagliato:

OGGETTO	TURNI MENSILI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO A BASE DI GARA MESI 5
Servizio di assistenza medica presso la S.C Radiologia	120	€ 108.000,00	€ 540.000,00

- il C.I.G. da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., sarà attribuito a seguito di pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma SINTEL;
- la procedura di gara in oggetto verrà espletata mediante il sistema di intermediazione telematica "SINTEL" di ARIA Lombardia e, pertanto, le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, esame, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni avverranno attraverso detta Piattaforma di negoziazione, a garanzia dell'integrità dei dati e della riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione;
- la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36 /2023, verrà nominata con successivo atto adottato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- l'importo effettivo derivante dalla negoziazione oggetto del presente provvedimento sarà imputato, a seguito del provvedimento di aggiudicazione, al conto 03.10.04.89 "PRESTAZIONI SANITARIE (NON FINALI DA PRIVATI)";
- il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) verrà nominato contestualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione del presente servizio;
- le prestazioni oggetto del presente servizio non comportano rischi da interferenze (al fine della redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a € 0;

- il servizio in oggetto comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero-Universitaria ed il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario verrà individuato quale responsabile del trattamento dei dati, come previsto dal DM 17 giugno 2024;

- il Responsabile unico del progetto della presente procedura è il Dott. Gianluca Miglietta, Dirigente Amm.vo della S.C. P.A.G.A.;

- la sig.ra Giulia Gagliardi, Assistente Amm.vo presso la S.C. P.A.G.A., viene individuata quale estensore della documentazione di gara;

RILEVATO che ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. le modalità di determinazione e di ripartizione degli incentivi economici per le funzioni tecniche specificate nell'Allegato I.10 del Codice svolte dal personale, è rimessa ad apposita regolamentazione aziendale in fase di adozione ai sensi dell'art.1 comma 4 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che in attesa della definizione del nuovo "Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi del D.Lgs.36/2023", ci si attiene al Regolamento aziendale recante Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sottoscritto tra le parti in data 31 marzo 2022 ed approvato con Deliberazione n. 397 del 20.09.2022;

RITENUTO necessario determinare con il presente atto in via provvisoria secondo la regolamentazione aziendale vigente, gli importi delle risorse destinate agli incentivi per le funzioni tecniche riferiti alla procedura di gara in esame da destinare all'alimentazione del fondo, rinviando a successivo provvedimento la loro definitiva determinazione secondo le nuove disposizioni regolamentari aziendali che verranno adottate ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs.36/2023;

DATA EVIDENZA che in applicazione dei criteri e delle percentuali stabiliti dall'art. 9 del vigente Regolamento, l'importo oggetto di accantonamento per la presente procedura calcolato sulla base dell'importo a base d'asta al netto dell'I.V.A., è costituito come segue:

IMPORTO A BASE D'ASTA (5 MESI)	PERCENTUALE DA APPLICARE	COEFFICIENTE DI COMPLESSITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FONDO	QUOTA EROGABILE AL PERSONALE (80%)	ACCANTONAMENTO EX ART. 45 comma 5, DEL D.LGS. 36/2023 (20%)
€ 540.000,00	0,80%	1	€ 4.320,00	€ 3.456,00	€ 864,00

PRECISATO, inoltre, che l'80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le funzioni svolte dai soggetti di cui all'art. 2 del richiamato Regolamento ed il 20% delle risorse finanziate del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato alle azioni migliorative di cui all'art. 7 del Regolamento ai sensi dell'art. 45 comma 5, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che ai sensi della Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" questa Stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza di € 660,00 che verrà imputato al conto economico 3.10.01.18 "imposte, tasse tributi a carico delle Aziende Sanitarie", e liquidato dalla S.C. proponente a seguito emissione "Pagamento Mediante Avviso" (M.A.V), da parte dell'ANAC;

PRESO ATTO del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ATTESO che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, verrà data alla gara suddetta la prescritta pubblicità, procedendo alla pubblicazione mediante l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale "SINTEL" del sito di ARIA SPA (al seguente indirizzo: www.ariaspa.it), oltre che sul profilo del Committente di questa Stazione Appaltante (www.ospedale.al.it/ sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti") al fine di garantirne la massima pubblicità e trasparenza;

RITENUTO pertanto di proporre l'indizione della procedura aperta in ambito europeo, ai sensi dell'art. 71, Comma 3, del Decreto Legislativo 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la S.C. Radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;

RILEVATA la necessità di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento per assicurare il completo e corretto espletamento delle attività istituzionali dell'Azienda, ai sensi dell'art. 28, c. 2. L.R. n. 10 del 24.01.1995";

DATO ATTO, per quanto di competenza, della legittimità e della regolarità formale e sostanziale della presente proposta

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si confermano:

- di indire, a valere quale decisione a contrarre, di cui all'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, la procedura aperta in ambito europeo con termini ridotti, ai sensi dell'art. 71 comma 3, del Decreto Legislativo 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la S.C. Radiologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria;
- di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
 - o tipologia di procedura: Procedura aperta con termini ridotti, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - o denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero Universitaria "Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo". Via Venezia, 16 Città: Alessandria. Indirizzo Internet: <https://www.ospedale.al.it>;
 - o tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale;
 - o principali settori di attività: Salute;
 - o modalità di acquisizione: Servizio
 - o modalità di realizzazione: Contratto d'appalto
 - o durata: Mesi cinque con facoltà di risoluzione anticipata qualora venissero meno le esigenze di copertura del fabbisogno di personale sanitario;
 - o criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. nr. 36/2023);
 - o importo contrattuale presunto: € 540.000,00 (IVA esente);

- modalità di svolgimento della procedura: Telematica su piattaforma di e-procurement “SINTEL” di Aria Lombardia
- Suddivisione del servizio in lotti: lotto unico
- categoria corrispondente al C.P.V. del servizio: 79625000-1 - Servizi di fornitura di personale medico;
- copertura economica della fornitura: Fondi di bilancio della parte corrente;
- modalità di stipula contratto: Scrittura privata
- conto di bilancio: 03.10.04.89 “PRESTAZIONI SANITARIE (NON FINALI DA PRIVATI)”;
- pagamenti: 60 giorni data ricevimento fattura;
- Responsabile Unico del Progetto: Dott. Gianluca Miglietta
- di approvare i testi relativi alla procedura in oggetto, allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante e sostanziale, relativi a:
 - bando di gara
 - disciplinare di gara
 - capitolato tecnico/prestazionale e relativi documenti allegati,
- di dare atto che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione sia nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare le prestazioni oggetto del servizio di cui sopra ovvero la durata del medesimo in relazione alle sopravvenute necessità dell'Azienda stessa, ad esclusiva discrezionalità della medesima;
- di dare atto, altresì, che la spesa per il contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza di € 660,00 verrà imputata al conto economico 3.10.01.18 “imposte, tasse tributi a carico delle Aziende Sanitarie”, e liquidata dalla S.C. proponente, a seguito emissione “Pagamento Mediante Avviso” (M.A.V), da parte dell'ANAC;
- di precisare che alla presente procedura sarà attribuito il C.I.G. da utilizzare ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come prescritto dall'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., a seguito di pubblicazione della procedura sulla piattaforma SINTEL
- di evidenziare che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 84 e 85 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, verrà data alla gara la prescritta pubblicità, procedendo alla pubblicazione mediante l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale “SINTEL” del sito di ARIA SPA (al seguente indirizzo: www.ariaspa.it), oltre che sul profilo del Committente di questa Stazione Appaltante (www.ospedale.al.it/ sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti”) al fine di garantirne la massima pubblicità e trasparenza;
- di dare atto che la Commissione Giudicatrice, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023, verrà nominata con successivo atto adottato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di precisare che il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) verrà nominato contestualmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione del servizio;

- di evidenziare che le prestazioni oggetto del presente servizio non comportano rischi da interferenze (al fine della redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a € 0;
- di precisare, altresì, che il servizio in oggetto comporta il trattamento di dati personali, come definiti dall'art.4 n. 1) del GDPR 679/2016, dei quali è Titolare l'Azienda Ospedaliero-Universitaria ed il legale rappresentante dell'operatore economico verrà individuato quale responsabile del trattamento dei dati, come previsto dal DM 17 giugno 2024;
- di determinare come segue, e come dettagliatamente riportato in preambolo, in via provvisoria ai sensi dell'art. 9 del Regolamento aziendale recante la disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, adottato con Delibera n. 397 del 20.09.2022 rinviando a successivo provvedimento la loro definitiva determinazione secondo le nuove disposizioni regolamentari aziendali che verranno adottate ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs.36/2023:

IMPORTO A BASE D'ASTA (5 MESI)	PERCENTUALE DA APPLICARE	COEFFICIENTE DI COMPLESSITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FONDO	QUOTA EROGABILE AL PERSONALE (80%)	ACCANTONAMENTO EX ART. 45 comma 5, DEL D.LGS. 36/2023 (20%)
€ 540.000,00	0,80%	1	€ 4.320,00	€ 3.456,00	€ 864,00

- di dare atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
- di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento previsto dall'art. 50, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, mediante pubblicazione del presente atto sul sito internet aziendale all'indirizzo www.ospedale.al.it, sezione "amministrazione trasparente, ed ai sensi degli artt. 23 e 28 del D. Lgs. 36/2023;
- **di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, come previsto dall'art. 28 comma 2 della L.R. n.10 del 24.1.1995, sussistendo le condizioni di cui all'art.134 del D. Lgs. n.267 del 18.8.2000, tenuto conto della necessità di procedere all'indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.**

IL DIRETTORE SC **Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento.**

Ferrando Fabrizio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Miglietta Gianluca

DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA CON TERMINI RIDOTTI (AI SENSI DELL'ART. 71 CO. 3 DEL D.LGS. N. 36/2023) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO LA S.C. RADIOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI ALESSANDRIA PER LA DURATA DI MESI CINQUE.

Stazione Appaltante	AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA Sito Internet: http://www.ospedale.al.it
S.C. Responsabile	Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento Direttore Dott. Fabrizio Ferrando PEC acquisti-logistica@pec.ospedale.al.it
Responsabile unico del Progetto	Dott. Gianluca MIGLIETTA Dirigente S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento Tel. 0131.206672 e-mail: gmiglietta@ospedale.al.it
Referente Amministrativo	Giulia Gagliardi S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento Tel. 0131.206036 e-mail: giulia.gagliardi@ospedale.al.it
Luogo di svolgimento del servizio	ALESSANDRIA Codice NUTS: ITI18
ID SINTEL	
Luogo di svolgimento del servizio	ALESSANDRIA Codice NUTS: ITI18
PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.	PREVISTO
Codice CPV principale	79625000-1
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore a base d'asta 5 mesi	€ 540.000,00 (IVA ESENTE)
Durata dell'Appalto	5 mesi

Sommario

TITOLO I – DISCIPLINARE DI GARA	5
ART. 1 – PREMESSE	5
ART. 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA	5
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
ART. 2.1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA	7
ART. 2.2 – CHIARIMENTI	8
ART. 2.3 – COMUNICAZIONI	8
ART. 2.4 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO	9
ART. 3 – OGGETTO, VALORE E DURATA DEL SERVIZIO	9
ART. 3.1 – INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO	11
ART. 3.2 – PERIODO DI PROVA	11
ART. 3.3 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
ART. 3.4 - CONDIZIONI RISOLUTIVE	12
ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI	12
ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
ART. 6.1 – SELF-CLEANING	14
ART. 6.2– ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
ART. 7.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	15
ART. 7.2 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	16
ART. 7.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	16
ART.7.4 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
ART. 7.5 – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	17
ART. 8 - AVVALIMENTO	17
ART. 9 – FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE (FVOE)	19
ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	19
ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
ART. 11.1 – REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL'OFFERTA	21
ART. 11.2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO	23
ART. 11.3 – SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DI GARA	24
ART. 13 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24

ART. 13.1 – MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	25
ART. 13.2 – DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO	27
ART. 13.3 – DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	28
ART. 13.4 – DGUE	28
ART. 13.5 – (EVENTUALE) DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	29
ART. 13.6 – PATTO DI INTEGRITÀ.....	29
ART. 13.7 – (EVENTUALE) PROCURA.....	30
ART. 13.8 – (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO	30
ART. 13.9 – (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI E ASSOCIANDI	30
ART. 13.10 - GARANZIA PROVVISORIA	32
ART. 13.11 - ULTERIORI DICHIARAZIONI DA RENDERE A SISTEMA	33
ART. 14 - DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	34
ART. 15 - OFFERTA ECONOMICA	36
ART. 15.1 – FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA	37
ART. 16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	38
ART. 16.1- METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	39
ART. 16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA	40
ART. 16.3 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	40
ART. 17 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	41
ART. 17.1 – APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA.....	41
ART. 17.2 - APERTURA DELLA BUSTA TECNICA.....	42
ART. 17.3 - APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA.....	43
ART. 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE	44
ART. 19 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	44
ART. 20 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	45
ART. 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	46
ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO	47
ART. 23 – ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI.....	47
ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA	48
TITOLO 2 – CAPITOLATO DI GARA	48
ART. 25 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	48

ART. 26 - OGGETTO E DEFINIZIONI	49
ART. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE	49
ART. 28 - DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO	49
ART. 29 - ADEMPIMENTI DOCUMENTALI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	49
ART. 30 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA L. 13.08.2010 N. 136.....	50
ART. 31 – ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO	50
ART. 32 - SICUREZZA SUL LAVORO	51
ART. 33 – COPERTURE ASSICURATIVE.....	51
ART. 34 – MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	51
ART. 35 – PENALITÀ	52
ART. 36 - RECESSO	53
ART. 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	54
ART. 38 – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	55
ART. 39 - PERSONALE.....	59
ART. 40 – RESPONSABILE/COORDINATORE DEL SERVIZIO	59
ART. 41 - OBBLIGHI AFFIDATARIO DEL SERVIZIO	60
ART. 42 - DOVERI DEI PROFESSIONISTI IN SERVIZIO.....	61
ART. 43 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO	61
ART. 44 - DISPOSIZIONI SANITARIE	62
ART. 45 – UTILIZZO APPARECCHIATURE	62
ART. 46 – SCIOPERO O ASTENSIONE DAL LAVORO.....	63
ART. 47 - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI PERIODICI	63
ART. 48 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136	63
ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	64
ART. 50 – FORO COMPETENTE	65
ART. 51 – NORMA DI RINVIO.....	65

TITOLO I – DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – PREMESSE

Con deliberazione a contrarre numerata, datata e pubblicata nella sezione “Documentazione di gara” e sul sito internet www.ospedale.al.it, congiuntamente a tutta la documentazione relativa alla procedura in argomento, l’Azienda Ospedaliero Universitaria SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO di ALESSANDRIA (in seguito anche AOU o Azienda) ha indetto una procedura aperta con termini ridotti, ai sensi dell’art. 71 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche Codice), per l’affidamento del servizio di assistenza medica presso la S.C. RADIOLOGIA per un periodo di cinque mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2025, fatte salve sopraggiunte modifiche legislative e/o regolamentari sia nazionali che regionali.

Ferma la pubblicazione del Bando di gara, l’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 da aggiudicarsi nel rispetto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il servizio oggetto del presente appalto è disciplinato dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente capitolato ed in particolar modo dal Decreto Ministero della Salute 17 giugno 2024 pubblicato sulla G.U. 25 ottobre 2024 n.251.

Ai sensi dell’art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante si riserva di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà verrà esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il Responsabile Unico del Progetto (di seguito: R.U.P.), ai sensi dell’art. 15 del Codice, è il Dott. Gianluca Miglietta, Dirigente Amministrativo della S.C. Processi Amministrativi Generali e di Approvvigionamento dell’AOU di Alessandria.

Ai sensi dell’articolo 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo www.ariaspa.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 19 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

ART. 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1.1.1 – LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica denominata “Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Piattaforma” o “Sistema” o “Sintel”) iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, dal Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), dal decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ART. 1.1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART. 1.1.3 – IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 2.1 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato speciale
 - Allegato A - Domanda di Partecipazione
 - Allegato 1 - Schema modulo offerta economica
 - Allegato 2 - Patto di integrità
 - Allegato 3 - Schema di Contratto;
 - Allegato 4 - Documento di coordinamento per la salute e la sicurezza dei servizi di natura intellettuale da terzi presso l'AOU AL;
 - Allegato 5 - Nomina a Responsabile Esterno per il Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo (GDPR) n. 679/2016;

- Modalità tecniche di utilizzo SINTEL (reperibili al seguente link: Guide e manuali - ARIA: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>)

La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: <http://www.ariaspa.it> e sulla piattaforma Sintel.

Sul sito internet della stazione appaltante <http://www.ospedale.al.it> è segnalato il link per accedere alla documentazione medesima.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

ART. 2.2 – CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** mediante la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il perentorio termine di 7 giorni lavorativi dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima ed in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet di cui al Bando di gara e su Sintel.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si precisa inoltre che non sarà fornita alcun tipo di informazione telefonica né da parte del RUP, né da parte del referente della procedura.

Si precisa che verranno considerati validi, unicamente i chiarimenti ricevuti tramite il canale presente su Sintel “Comunicazioni della procedura”. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, l'Azienda non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo a mezzo e-mail.

Le risposte alle richieste di chiarimenti andranno ad integrare la lex specialis di gara.

Eventuali rettifiche al Bando di gara e alla restante documentazione di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

ART. 2.3 – COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti mediante l'utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05.

In caso di malfunzionamento della piattaforma Sintel, e comunque in ogni caso in cui la Stazione appaltante lo riterrà opportuno, si provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 2.4 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alla presente procedura telematica di selezione del contraente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione, secondo quanto riportato nel manuale "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel".

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da Agid, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30.03.2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da Agid.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da Agid.

ART. 3 – OGGETTO, VALORE E DURATA DEL SERVIZIO

Il presente disciplinare detta regole e modalità di svolgimento della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la S.C. RADIOLOGIA dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Alessandria.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai fini dell'articolo 14, comma 4 del Codice, è pari ad € 540.000,00 (IVA esente), al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari a Euro 0,00, così determinato:

	TARIFFA ORARIA	TURNI MENSILI	IMPORTO MENSILE	IMPORTO A BASE DI GARA MESI CINQUE	CIG
SERVIZIO DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO S.C. RADIOLOGIA	Turno di guardia / reperibilità € 75,00	120	€ 108.000,00	€ 540.000,00	

Si precisa che la **tariffa oraria indicata** è stabilita dalla **Tabella A del Decreto Ministero della Salute del 17 giugno 2024** *“Adozione delle linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici da affidare a terzi in caso di necessità e urgenza da parte delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario.”*, in attuazione dell’art. 10 del D.L. n. 34/2023, convertito in L. n. 56/2023.

Si precisa che gli importi offerti dagli operatori economici partecipanti non potranno essere superiori ai prezzi di riferimento dei servizi medici contenuti nel Decreto del Ministro della Salute del 17 giugno 2024 sopra richiamato.

L’importo complessivo posto a base di gara non crea alcun vincolo o obbligo a carico della Stazione Appaltante e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 80% dell’importo totale a base di gara, calcolato sulla base degli elementi presunti relativi al numero del personale da impiegare e alla tipologia delle attività da eseguire secondo quanto specificato nel capitolato speciale di gara e **sono comprensivi della remunerazione per l’impresa partecipante.**

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L’importo a base di gara delle prestazioni oggetto del presente disciplinare è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per l’affidamento di servizi medici di cui alla Tabella A allegata al Decreto Ministero della Salute del 17 giugno 2024 sopra richiamato.

La durata contrattuale del presente conferimento è fissata in cinque mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio e comunque non oltre il 31.10.2025, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Decreto Legge decreto-legge 30.03.2023 n. 34 convertito con modificazioni nella legge di conversione 26.05.2023, n. 56, recante: “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali” pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.124 del 29.05.2023, fatte salve sopraggiunte modifiche legislative e/o regolamentari sia nazionali che regionali.

L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con gli operatori economici aggiudicatari.

L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in qualunque momento e senza ulteriori oneri a carico (per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e segg. Cod. Civile), qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Azienda.

Le quantità delle prestazioni richieste in fase di stipula dei contratti attuativi sono da ritenersi indicative poiché l’attività clinica ad essa correlata è difficilmente quantificabile “ex ante” in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause/circostanze legate alla sua particolare natura, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Piemonte.

I fabbisogni e la durata del contratto potranno, pertanto, subire variazioni, sia in diminuzione che in aumento, nel periodo di validità degli stessi in relazione alle effettive necessità organizzative (compresa la cessazione anticipata dei contratti attuativi in caso di raggiungimento della dotazione organica di personale medico, per singola specialità, stabilita dal piano aziendale dei fabbisogni di personale a seguito di assunzioni conseguenti all’espletamento di procedure concorsuali) a giudizio insindacabile dell’Azienda, ai sensi dell’art. 120 del

Codice ("Modifiche di contratti durante il periodo di efficacia"), senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

L'Azienda non risponderà, pertanto, nei confronti degli operatori economici aggiudicatari in caso di ordinativi per importi e durata inferiori rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare di gara o di risoluzione anticipata dei contratti a seguito di sopravvenute esigenze organizzative che si dovessero verificare presso una o più strutture sanitarie sopra indicate (ad es. per assunzioni a seguito di procedure di selezione ad evidenza pubblica, trasferimenti da altre aziende sanitarie, disposizioni nazionali e regionali, ecc.).

ART. 3.1 – INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

E' fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Cod., Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Azienda rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara al termine della stessa o dopo la stipulazione del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e del contratto.

L'erogazione del servizio di assistenza medica sarà regolamentata dal presente documento e da apposito contratto, di durata corrispondente al periodo di affidamento, allegato al presente capitolato.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché tutte le prestazioni oggetto dell'appalto si svolgono presso le sedi dell'Azienda, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Amministrazione o per conto dell'Amministrazione. Pertanto, non si rende necessario predisporre il documento denominato DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) in quanto, nelle attività oggetto della presente procedura, non si riscontrano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi.

Si ricorda che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta onere dell'appaltatore elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

ART. 3.2 – PERIODO DI PROVA

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al superamento di un **periodo di prova di un mese**. Tale periodo rientra comunque nella durata del contratto. In caso di silenzio da parte dell'Azienda entro un mese successivo alla scadenza del periodo di prova, quest'ultimo è da intendersi superato.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda potrà recedere dal contratto previo riconoscimento al contraente delle prestazioni erogate durante il periodo di prova.

Qualora l'Azienda intendesse avviare il relativo procedimento, il mancato superamento del periodo di prova sarà contestato, formalmente e motivatamente, mediante PEC da inoltrare al contraente con l'invito a voler formulare eventuali controdeduzioni da trasmettere entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'Azienda provvederà alla verifica delle controdeduzioni e, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, procederà:

- a) a confermare l'esito di mancato superamento del periodo di prova;
- b) ad accogliere le controdeduzioni del "Contraente";

Nell'ipotesi sub. b), l'Azienda si riserva la facoltà di attivare un nuovo periodo di prova suppletivo di durata non superiore a due mesi, con la stessa procedura precedentemente descritta.

Verificandosi la fattispecie di mancato superamento del periodo di prova, l'Azienda potrà utilizzare la graduatoria definitiva della presente procedura di gara, affidando il servizio ad altro concorrente.

ART. 3.3 – MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

3.3.1 VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste, ai sensi dell'art.120, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023, l'Azienda può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.3.2 MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 1, LETTERA B) DEL CODICE

In fase di esecuzione del contratto, potrà essere necessario affidare servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale ma riconducibili alle medesime prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di gara e alle condizioni economiche di aggiudicazione.

ART. 3.4 - CONDIZIONI RISOLUTIVE

Fatta salva la facoltà di recesso unilaterale del contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C., per le motivazioni e fattispecie indicate nel precedente art. 3 del presente capitolato, in merito alla quantificazione presunta e non vincolante dei fabbisogni e della durata dei contratti (in relazione alle effettive esigenze organizzative dell'Azienda), nel caso in cui durante la durata contrattuale, il Soggetto Aggregatore di riferimento della Regione Piemonte (SCR Piemonte spa) ovvero Consip Spa aggiudichino procedure di gara aventi ad oggetto i servizi in oggetto o parte di essi, l'operatore economico aggiudicatario si rende disponibile a rinegoziare i prezzi, qualora più favorevoli, entro 30 giorni dalla comunicazione.

In caso di mancato adeguamento alle condizioni più favorevoli, l'Azienda ha la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI

Fatta salva l'inserzione automatica delle nuove eventuali clausole ai sensi dell'art. 1339 del Codice Civile per effetto della Legge 26.05.2023 n. 56, non è prevista alcuna clausola di revisione prezzi essendo la durata dei contratti oggetto del presente disciplinare pari a cinque mesi.

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre¹.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

¹ Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. 209/2024

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche solo “aggregazione di retisti”);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. “Rete – soggetto”), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. “Rete – contratto”), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

ART. 6.1 – SELF-CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. "self-cleaning") sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 6.2– ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel documento "Patto di integrità", allegato al presente Disciplinare, e il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

ART. 7 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale anche accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: "FVOE").

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 262 del 20.6.2023, punto 12.4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

Con comunicato 7.2.2024 l'ANAC ha reso noto che per agevolare l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico nella sua versione 2.0, sono stati predisposti due manuali specifici, uno rivolto alla Stazione Appaltante e l'altro all'Operatore Economico.

ART. 7.1 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività compatibili con quelle oggetto della presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il FVOE e ove non disponibili l'Azienda si riserva di chiedere all'operatore l'invio dei documenti a comprova attraverso la piattaforma SINTEL.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per il requisito di idoneità professionale di cui alla presente lettera a), lo stesso deve essere posseduto come segue:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

- b) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 ss. del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Si precisa che l'operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche che giuridiche, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94, 95 e ss. D.Lgs. n. 36/2023. Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita da questa Stazione Appaltante.

L'insussistenza dei motivi di esclusione deve riguardare:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, in caso contrario l'organo comune e le singole imprese retiste indicate.
- in caso di R.T.I. (sia costituendo sia costituito), ciascuna impresa costituente il raggruppamento;

- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) D.Lgs. n. 36/23, costituendo, ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 36/23, ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art.65 del D.Lgs. n. 36/23, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.

Ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia deve dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del D.Lgs. n. 36/23 e ss.mm.ii. .

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

ART. 7.2 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Si richiede che l'operatore economico dimostri di possedere un fatturato globale maturato nel triennio precedente a quello di indizione della presente procedura almeno pari al doppio del valore stimato della presente gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

ART. 7.3 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Si richiede che l'operatore economico dimostri l'esecuzione nell'ultimo triennio di almeno n. tre servizi analoghi a quelli oggetto del presente disciplinare per importo e tipologia di prestazioni.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio² nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorzata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART.7.4 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione esposti nei paragrafi dedicati.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo del presente Disciplinare, come meglio precisato in seguito.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lett.a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 7.5 – INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lett.a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

ART. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

² Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 27 del d.lgs. 209/2024

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, **salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile**³.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e ss.mm.ii.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

La mancata produzione del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio solo a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

³ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 209/2024

ART. 9 – FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE (FVOE)

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, avviene anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE dovranno essere inviati dagli operatori economici a mezzo Sintel.

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, in sede di comprova dei requisiti si riserva di richiedere i documenti nei confronti dell'aggiudicatario tramite la piattaforma Sintel o tramite PEC ove non presenti nel fascicolo.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 285 del 13.12.2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Fino a nuove indicazioni di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti è subordinata per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della sopra menzionata Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto di alcuna delle prestazioni previste nel presente capitolato Speciale.

È vietata, altresì, la cessione totale o parziale del contratto di cui all'articolo 1406 del Codice Civile.

ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per partecipare al presente appalto l'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte":

ORE 12:30 DEL GIORNO 2025

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla

scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101, comma 1 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato che consente di predisporre la “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa.

La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa una sola volta, secondo le modalità sotto specificate. Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa, l'operatore economico deve predisporre e inviare:

- una “busta telematica” contenente la documentazione tecnica;
- una “busta telematica” contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la

funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.: Il percorso “Invia offerta”, viene abilitato soltanto dopo il completamento del percorso relativo alla sottomissione della documentazione amministrativa.

N.B.: come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio

ART. 11.1 – REGOLE DI UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL NELLA SOTTOMISSIONE DELL’OFFERTA

Ferme restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate all’allegato Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell’offerta.

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf.

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il re-invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

A livello di singolo lotto, Sintel consente al concorrente la predisposizione dell’offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato “Invia offerta”), attraverso il salvataggio dei dati e l’upload dei file richiesti in apposite aree della Piattaforma dedicate al singolo concorrente.

La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto ed ultimo step “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta” cliccando sulla funzione “INVIA OFFERTA” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta.

Tutti gli step del percorso “Invia offerta” devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. Sintel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli step 2 e 3 del percorso: allo step 4 “Firma digitale dell’offerta” prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del “Documento d’offerta” generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo. Si precisa che, qualora il concorrente, dopo aver sottomesso offerta a livello multilotto abbia operato una modifica della busta amministrativa, le offerte già sottoposte per i singoli lotti devono essere nuovamente sottomesse. Sintel mostra a video quali sono i lotti per cui è necessario compiere tale attività. Tale operazione si rende necessaria al fine di far recepire dal documento di offerta dei singoli lotti le modifiche operate in fase amministrativa. È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto

richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step “INVIA OFFERTA” sopra richiamato – presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Si specifica che si concretizza invio dell’offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dai percorsi ed “Invia offerta multilotto” ed “Invia offerta”.

Il Sistema darà comunicazione del corretto invio dell’offerta all’indirizzo e-mail indicato dall’operatore economico in fase di registrazione.

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni:

- i. caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis;
- ii. invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel (pdf di offerta descritto di seguito).

La fase i) da sola non concretizza invio dell’offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere modificati da parte del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l’offerta in quanto i documenti sono stati composti nell’area dedicata al concorrente e confermati tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l’integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso guidato “Invia offerta”, ma prima dell’effettivo invio dell’offerta. È altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti successivamente l’invio dell’offerta, attraverso la funzionalità “Storia offerte”, fermo restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà del termine d’offerta;
- il documento denominato “Documento d’offerta”, descritto al successivo paragrafo, è essenziale ai fini della completezza dell’offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l’hash è un codice che identifica inequivocabilmente l’identità di tali documenti). Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l’identità e paternità dei documenti inviati per l’offerta (di cui ha controllato l’integrità e leggibilità);
- il “Documento d’offerta” descritto al successivo paragrafo può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso dettagliatamente all’allegato “Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel” relativamente all’utilizzo della piattaforma Sintel.

La presentazione dell’offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARIA ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera l’Azienda da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della

Piattaforma. L'Azienda si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare:

- a) di allegare i documenti richiesti;
- b) di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

ART. 11.2 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN CASO DI R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato all'allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel del presente disciplinare.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno della Dichiarazione di partecipazione – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

ART. 11.3 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e delle omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste è sanabile;
- il mancato inserimento nella documentazione amministrativa del PASSOE dà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, con esclusione dalla gara in mancanza di regolarizzazione nel termine all'uopo assegnato.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 12 – DOCUMENTAZIONE DI GARA

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione dell'offerta mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione dell'offerta, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione dell'offerta, ferme le indicazioni stabilite nell'Allegato Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi. Si segnala, inoltre, che l'Azienda potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione:

- a) comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

ART. 13 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e specificati nell'allegato al presente Disciplinare "Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel", e segnatamente:

1. **Domanda di partecipazione** e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione, conforme al modello denominato "*Modello di domanda di partecipazione*", firmato digitalmente;
2. **DGUE** (da compilare sulla piattaforma);

3. Documento attestante il **versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)**.
4. **Patto di integrità** in materia di contratti pubblici regionali conforme al modello denominato "Modello Patto di integrità", firmato digitalmente;
5. Documentazione attestante il **pagamento del bollo**;
6. Garanzia provvisoria
7. (eventuale) procura;
8. (eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento
9. (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati e associandi come meglio descritto nei successivi paragrafi.

Si precisa che tali documenti dovranno essere allegati in Sintel aggregati in un unico file compresso, non firmato digitalmente, in formato elettronico .zip oppure .rar oppure .7z oppure equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nell'allegato "Modalità d'utilizzo Sintel" del presente Disciplinare.

ART. 13.1 – MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata "Domanda di partecipazione", firmata digitalmente, conforme al modello denominato "Modello di domanda di partecipazione", resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che tale documento dovrà essere integrato con le dichiarazioni di cui oltre.

La domanda di partecipazione è redatta in bollo.

Con le predette dichiarazioni il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno richieste.

Si ribadisce che l'operatore economico deve indicare tutte le condanne anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti sia in capo sia alle persone fisiche, che in capo alle persone giuridiche al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita dall'Azienda.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98 del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza di eventuali cause di esclusione prima della presentazione dell'offerta ed indica, altresì, le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra di essere stato impossibilitato ad adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- c) di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023⁴.
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- e) il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- f) di accettare le clausole contenute nel patto di integrità allegato al presente Disciplinare;
- g) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

⁴ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 209/2024

- h) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- i) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

Si precisa che nel caso di società di capitali con solo due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

ART. 13.2 – DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo oppure del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del

contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma aggregata il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

ART. 13.3 – DOCUMENTO ATTESTANTE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025".

Il contributo è dovuto in ragione del valore globale stimato dell'appalto indicato nel presente Disciplinare di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

CIG	Importo Contributo ANAC Ditta partecipante	Importo Contributo ANAC Stazione Appaltante
.....	€ 165,00	€ 660,00

ART. 13.4 – DGUE

Oltre al "Modello di domanda di partecipazione", che dovrà comunque essere presentato, l'operatore economico dovrà presentare, anche "Modello DGUE" in formato xml compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

A scopo informativo si allega altresì il DGUE in formato word. Si precisa che nel predetto campo dovrà essere caricato, in dedicata cartella compressa, il DGUE sia in formato xml SENZA apposizione della firma digitale che in formato XML opportunamente firmato digitalmente.

Con il DGUE, l'operatore economico dovrà attestare di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della parte V del Codice (artt. da 94 a 98); soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100 e 103 del Codice.

Istruzioni per la compilazione DGUE:

Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente prende visione di tutte le informazioni relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal DGUE (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alla parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, tutti i provvedimenti, ivi inclusi quelli non definitivi.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale.
- Eventuale la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnico professionale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

ART. 13.5 – (EVENTUALE) DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 13.6 – PATTO DI INTEGRITÀ

A pena di esclusione, il concorrente dovrà inserire/allegare a Sistema, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio precisato in seguito) con le modalità di cui all'Allegato "Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel" del Disciplinare ed, infine, dovrà essere inserita/allegata nel predetto campo in sede di invio dell'offerta amministrativa. La sottoscrizione del Patto di Integrità in materia

di contratti pubblici ha valore di piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nel medesimo Patto.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante - o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa - di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, o consorziate; ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, o consorziata.

ART. 13.7 – (EVENTUALE) PROCURA

Qualora la dichiarazione di cui al Modello di domanda di partecipazione e/o DGUE, e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema.

L' Azienda si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

ART. 13.8 – (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente paragrafo del presente Disciplinare, in conformità all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente dovrà allegare/inserire, la documentazione, sottoscritta con firma digitale, di cui all'articolo citato.

L' Azienda si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia provvisoria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che ***non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale***⁵.

ART. 13.9 – (EVENTUALE) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI E ASSOCIANDI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

-

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

⁵ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 34 del d.lgs. 209/2024

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inserire la documentazione di cui ai casi sopra a sistema.

È facoltà dell' Azienda richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

L' Azienda si riserva di richiedere la presentazione dell'originale della documentazione inserita a Sistema.

ART. 13.10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, e precisamente di importo pari agli importi indicati nel seguente prospetto:

IMPORTO CONTRATTUALE A BASE D'ASTA	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA RIDOTTA DEL 30%	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA RIDOTTA DEL 50%
€ 540.000,00	€ 10.800,00	€ 3.240,00	€ 5.400,00

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, su un conto della stazione appaltante presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID⁶.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

⁶ Deroga necessaria in ragione di quanto previsto dall'art. 35 del d.lgs. 209/2024

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 13.11 - ULTERIORI DICHIARAZIONI DA RENDERE A SISTEMA

Dovranno inoltre rese, esclusivamente tramite il "Sistema" le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione di accettazione terminie condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i terminie le condizioni ivi previste.
---	--

Dichiarazione offerta indicativa	Il Concorrente dichiara la capacità di eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente procedura, nel rispetto di caratteristiche tecniche minime ed eventuali livelli di servizio minimi indicati nel capitolato e negli eventuali documenti complementari.
----------------------------------	---

ART. 14 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Al secondo step del percorso “Invia offerta”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura l’operatore economico deve inserire la documentazione tecnica nell’apposito campo “Documentazione tecnica” in una cartella compressa in formato elettronico.zip oppure .rar oppure .7z oppure equivalenti software di compressione dati, contenente la documentazione di partecipazione (“Offerta Tecnica”), i cui elaborati/documenti devono essere sottoscritti con firma digitale.

Premesso quanto sopra, il concorrente dovrà inserire nella “Offerta Tecnica” la seguente documentazione:

- A) Relazione tecnica dei servizi offerti che descriva, in dettaglio, le modalità di esecuzione delle prestazioni mediche richieste sulla base di quanto indicato, nel capitolato speciale con esplicito impegno ad eseguire i servizi mediante il ricorso a personale medico in possesso dei requisiti di professionalità e competenza precisati all’art.40 funzionali a garantire adeguati standard di qualità e sicurezza delle prestazioni sanitarie erogate, al fine di fornire alla Commissione giudicatrice tutti gli elementi utili per la valutazione qualitativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare:
 - **Modalità di gestione del servizio e organizzazione dell’impresa**
 - Ricerca e valutazione competenze del personale, gestione presenze/assenze, modalità di comunicazione con il Responsabile- Coordinatore del servizio
 - Risorse strumentali a disposizione per lo svolgimento del servizio Sistemi di autocontrollo - reportistica e tracciabilità dell’attività svolta e gestione rilevamento/risoluzione problematiche tecniche
 - **Risorse professionali dedicate al servizio** (con specifica indicazione dei medici individuati)
 - Numero, qualifiche ed esperienze dei dirigenti medici impiegati nel servizio: curriculum professionale (comprensivo del dettaglio attività svolte), tipologia di contratto di assunzione, livello contrattuale, n. di anni di esperienza, formazione, ecc.
 - Autocertificazioni sottoscritte dai professionisti, da allegare ai CV, di disponibilità a svolgere le prestazioni mediche presso l’AOU di Alessandria (NB: **nel caso in cui tale dichiarazione venga omessa, il curriculum non sarà valutato**)
 - Curriculum del responsabile/coordinatore del servizio
 - Strutturazione dei percorsi formativi individuali già effettuati e previsti
- B) Eventuali servizi migliorativi – a titolo gratuito - che l’operatore economico intenda proporre per la gestione del servizio (le proposte saranno valutate solo se ritenute concretamente in grado di portare benefici all’attività e coerenti con il contesto organizzativo generale del servizio e di carattere innovativo).
- C) Eventuale altra documentazione che l’operatore economico ritenga importante ai fini della valutazione qualitativa.

Il progetto nel suo complesso non dovrà superare i 30 fogli (fronte e retro) e dovrà essere redatto con una dimensione di carattere di minimo 10 pt. e dovrà essere predisposto seguendo l’ordine sottoelencato:

- relazione inerente il progetto gestionale e organizzativo del servizio proposto con evidenza delle competenze ed esperienza del personale proposto;

- documento relativo alla gestione del personale (inserimento e formazione, gestione assenze a vario titolo e sostituzioni del personale, modalità di rilevazione delle presenze e tempistica d'invio della turnistica);
- documento relativo alla comunicazione con le competenti strutture dell'azienda sanitaria.

L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto, allegando, per ognuno, il curriculum vitae.

I documenti costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Tecnica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A", dovrà essere prodotta nella "Busta B" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente (Se trattasi di procuratori va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata).

I documenti dell'Offerta Tecnica contenuti nella Busta "B" non potranno fare alcun riferimento a valori economici relativi all'Offerta economica.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.2.

Si precisa quanto segue:

- Qualora la documentazione tecnica sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere accompagnata da traduzione giurata. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- Per quanto riguarda i dati relativi al personale, l'Operatore Economico dovrà indicare i valori relativi al personale che intende impiegare per il servizio. A seguito di aggiudicazione del contratto, il personale indicato dall'Operatore Economico nel progetto tecnico dovrà essere confermato e fornito secondo le tempistiche e modalità che verranno indicate: i CV acquisiti agli atti saranno sottoposti a verifica dei dati dichiarati da parte dell'Azienda Ospedaliera. **Eventuali immotivate discrepanze saranno causa di mancata stipula del contratto.** I requisiti dichiarati dovranno sussistere alla data di aggiudicazione.
- La presenza nella documentazione contenuta nel campo "Documentazione tecnica" di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa al contenuto dell'Offerta Economica costituisce causa di esclusione dalla gara.
- Tutti gli elementi dichiarati e contenuti nella documentazione tecnica costituiranno obbligazioni contrattuali aggiuntive a quelle previste nella documentazione posta a base di gara senza che questo comporti oneri aggiuntivi per l'amministrazione aggiudicatrice.
- L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale e relativi allegati tecnici, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del "principio di equivalenza", di cui all'art. 79 del "Codice", specificato all'interno dell'Allegato II.5.
- I documenti e tutti gli elaborati di cui si compone la documentazione tecnica devono essere sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tal caso va allegata la relativa procura).
- Nel caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti, la Documentazione Tecnica dovrà essere firmata:
(i) dal legale rappresentante dell'impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzi costituiti;
(ii) dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziande in caso di R.T.I. o consorzi costituendi.
- Equivalenza: l'equivalenza, nel caso di offerta di requisiti diversi per specifiche tecniche a quelli indicati nel capitolato tecnico, dovrà essere comprovata nell'ambito della suddetta documentazione.

In mancanza, le relative offerte saranno escluse per non conformità alle specifiche tecniche richieste, l'Azienda si riserva, tuttavia, la facoltà - insindacabile e motivata - di ritenere o meno sufficientemente comprovata l'equivalenza richiesta dalla concorrente.

È interesse dell'Operatore Economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una migliore valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. La carenza sostanziale della documentazione tecnica tale da non consentire la verifica dei requisiti minimi richiesti e la eventuale del servizio offerto da parte della Commissione Giudicatrice, comporta l'esclusione dal prosieguo della gara.

La mancanza della documentazione tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo riferita a singoli elementi di valutazione comporterà l'attribuzione del punteggio pari a 0 per l'elemento mancante o di difficile valutazione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ART. 15 - OFFERTA ECONOMICA

Allo step 3 "Offerta economica" del percorso guidato "Invia offerta", il concorrente, dovrà operare a Sistema formulando e presentando una offerta economica, così composta:

Offerta economica generata dal sistema:

1. indicare a Sistema, a pena di esclusione, nell'apposito campo "Offerta economica", il costo orario e il totale della propria offerta;
Saranno escluse dalla gara le offerte il cui importo complessivo sia superiore o pari al prezzo a base di gara.
2. indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" i relativi costi (in Euro);
3. ove presenti, indicare a Sistema, nell'apposito campo "di cui costi del personale", i propri costi della manodopera (in euro);
4. indicare a Sistema, nell'apposito campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore (in Euro) dei costi della sicurezza derivanti da "interferenze" (individuati dalla Stazione Appaltante) pari a € 0,00 (zero/00);

OFFERTA ECONOMICA:

Allegare a Sistema, nell'apposito campo denominato "**OFFERTA ECONOMICA**" i seguenti documenti:

- a) **Modulo Offerta Economica (Allegato 1)** - quale articolazione delle voci di prezzo che concorrono a determinare l'importo indicato nell'offerta economica di cui al precedente punto 1.

L'offerta economica deve, altresì, contenere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. Non sono ammesse, pena esclusione, offerte incomplete relativamente alle forniture previsti, offerte plurime, condizionate, alternative o parziali.

ART. 15.1 – FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI E INVIO DELL'OFFERTA

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell'invio e della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, allo step 4 del percorso "Invia offerta":

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto;
2. sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel del Disciplinare - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato, pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

3. allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione del concorrente:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui all'allegato Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel del Disciplinare;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura" di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

ART. 16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente procedura avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 determinato secondo i criteri di valutazione di seguito riportati.

La valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dagli operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara e sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con le relative ripartizioni dei punteggi.

Nella colonna "Criterio":

- con la lettera **D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.
- con la lettera **Q** vengono indicati i "**Punteggi quantitativi**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- con lettera **T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**" (On/Off), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

RADIOLOGIA OSPEDALE CIVILE

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- nr. 80 turni diurni e notturni di dodici ore (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00) compresi i giorni festivi, in regime di guardia attiva, presso la S.C. Radiologia del Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio", con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura, per effettuazione di prestazioni quali, a titolo esemplificativo:

- refertazione di esami di radiologia tradizionale
- esecuzione e refertazione di esami ecografici
- refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo
- refertazione di esami di RM di tutti i distretti corporei
- attività senologica - mammografia ed ecografia mammaria

Il suddetto servizio comprende referti per DEA.

RADIOLOGIA OSPEDALE INFANTILE

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- fino a nr. 25 turni notturni (in regime di guardia attiva/pronta disponibilità*), dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
- fino a nr. 15 turni diurni (in regime di guardia attiva), dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mese), compresi i giorni festivi;

Presso la S.C. Radiologia del Presidio Ospedaliero Infantile "Cesare Arrigo", con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura, per effettuazione di prestazioni quali, a titolo esemplificativo:

- refertazione di esami di radiologia tradizionale
- esecuzione e refertazione di esami ecografici
- refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo

Il suddetto servizio comprende referti per DEA.

*** (le guardie attive e le reperibilità dovranno essere quotate con offerte economiche differenti per le due tipologie di prestazioni da parte dell'operatore economico).**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNTI	TIPO CRITERIO
1	Risorse umane Impiegate - qualifiche professionali e particolari documentate competenze del personale	50	1.1	Percorso formativo e professionale e competenze ed esperienza documentate dei medici	50	D
2	Modalità operative per la gestione del servizio	20	2.1	Gestione assenze	15	
			2.2	Modalità di comunicazione con le competenti strutture dell'AOU e gestione e tempistica d'invio della turnistica	5	

Il concorrente sarà escluso nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia complessiva di punti **36/70**.

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è inferiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è pari o superiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

ART. 16.1- METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale. I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario di gara, variabili da zero a uno, sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
OTTIMO	1
DISTINTO	0,8
BUONO	0,6
DISCRETO	0,4
SUFFICIENTE	0,2

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
INSUFFICIENTE	0

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativo con “Punteggio Quantitativo”, la Commissione Giudicatrice attribuisce, a ciascuno degli elementi, variabile da 0 a 1 sulla base del metodo proporzionale in rapporto alla migliore offerta considerata. I coefficienti sono poi moltiplicati per il peso attribuito al singolo parametro.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa con “Punteggio Tabellare”, la Commissione Giudicatrice procederà attraverso l’attribuzione in base alla presenza o meno della specifica tecnica (ON/OFF), attribuendo punteggio massimo alla caratteristica presente e 0 (zero) alla caratteristica non presente.

ART. 16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula non lineare:

$Vi = \left(\frac{Ri}{Rmax} \right)^\alpha$	Vi	coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1
	Ri	Ribasso(*) sull’importo a base d’asta annuale offerto dal concorrente i-simo
	$Rmax$	Ribasso(*) sull’importo a base d’asta annuale dell’offerta più conveniente
	α	0,3

La percentuale di ribasso rispetto alla base d’asta, viene preventivamente calcolata, per ciascuna offerta sulla base del prezzo offerto in gara. Il punteggio finale attribuito a ciascun partecipante verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il **punteggio massimo attribuibile (30 punti)**.

ART. 16.3 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, sulla base della seguente formula:

$Pi = \sum n [Wi \cdot Vai]$	Pi	punteggio dell’offerta i-esima
	n	numero totale dei criteri di valutazione
	Wi	punteggio massimo attribuito al criterio (i)
	Vai	coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero ed uno
	Σ	sommatoria

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica.

Il punteggio totale, infine, per ogni concorrente, sarà calcolato sommando i punteggi acquisiti nelle voci (Offerta Tecnica) e (Offerta Economica), con i quali sarà stilata la relativa graduatoria.

Si precisa che il valore risultante dai conteggi terrà conto sino alla terza cifra decimale, senza alcun arrotondamento.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il verbale di aggiudicazione diventa immediatamente vincolante per l'operatore economico aggiudicatario, mentre l'Azienda non sarà vincolata fino all'approvazione del verbale stesso con proprio provvedimento.

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con provvedimento dell'Azienda, previo esperimento dei controlli di legge.

ART. 17 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento della procedura di gara avviene secondo le seguenti fasi e dai seguenti soggetti.

ART. 17.1 – APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del Codice inviando al concorrente una Comunicazione PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

Il calendario delle sessioni sarà pubblicato con apposito avviso sulla Piattaforma con anticipo di almeno tre giorni dal suo svolgimento.

La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma. Per ogni sessione svolta, sarà pubblicato apposito report sulla Piattaforma.

Pertanto, in deroga a quanto prescritto dal Bando Tipo n. 1/2023 approvato con deliberazione dell'A.N.A.C. n. 309 del 27.06.2023 ed in considerazione del fatto che la Piattaforma Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle "buste telematiche" contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate, ad opera del R.U.P.

In seduta riservata, previa pubblicazione della data di svolgimento tramite la sezione "Documentazione di gara", il R.U.P. accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 13;

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

Delle operazioni suddette il R.U.P. redigerà apposito "report" che verrà pubblicato nella sezione "Documentazione di gara". La pubblicazione tramite la sezione "Documentazione di gara" è valida agli effetti di cui all'art. 29 e all'art.76 del Codice. .

Le Offerte tecniche e le Offerte Economiche, ivi incluso il Documento d'Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né dalla Commissione di gara, né da ARIA né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all'esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.

La stazione appaltante può procedere alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali. Anche in questo caso tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 82 e 99, attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla deliberazione n. 464 del 27.07.2022 in vigore del 09.11.2022.

ART. 17.2 - APERTURA DELLA BUSTA TECNICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e in data successiva alla costituzione della Commissione Giudicatrice, il R.U.P. procederà, previa pubblicazione della data di svolgimento delle operazioni tramite la sezione "Documentazione di gara", all'apertura delle buste telematiche contenenti la "documentazione tecnica" degli operatori economici ammessi.

La documentazione tecnica verrà consegnata alla Commissione Giudicatrice nel corso della prima convocazione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. La Commissione Giudicatrice potrà svolgere i lavori anche a distanza come prescritto dall'art. 93 comma 4 del "Codice".

Su richiesta della Commissione di gara, ai sensi dell'art. 101 comma 3 del Codice, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione, a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione.

Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti la verifica abbia avuto esito negativo.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 16.3 e individuerà gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, comunicandoli al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del "Codice". La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Delle operazioni suddette la Commissione Giudicatrice redigerà apposito verbale che verrà pubblicato nella sezione "Documentazione di gara".

ART. 17.3 - APERTURA DELLA BUSTA ECONOMICA

Le sedute per l'apertura delle buste economiche saranno comunicate ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara a mezzo di piattaforma Sintel, salva la possibilità della stazione appaltante di aprire le offerte economiche successivamente alla conclusione della verifica della documentazione amministrativa nell'ipotesi in cui non si debba ricorrere al soccorso istruttorio.

Il Seggio di Gara procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro due giorni dal ricevimento della richiesta.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex-quo il Seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Responsabile del procedimento ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Delle operazioni suddette verrà redatto apposito report che verrà pubblicato nella sezione "Documentazione di gara". La pubblicazione nella sezione "Documentazione di gara" è valida agli effetti di cui all'art. 90 del "Codice".

Con riferimento all'esito delle predette operazioni, il Sistema consentirà la visualizzazione della classifica delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente, fatti salvi i casi in cui si renderà necessario procedere all'aggiudicazione offline: in questi casi sarà il R.U.P. a stilare, in modalità offline, la graduatoria provvisoria, nel rispetto dell'ordine decrescente delle offerte ammesse.

IL SISTEMA SINTEL IN AUTOMATICO:

- effettua la "valutazione" delle offerte economiche attribuendo alle stesse il punteggio "prezzo";
- per i lotti OEPV: provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e, per tutti i lotti, predispone la graduatoria, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del "Codice";
- individua le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del "Codice";

All'esito delle operazioni di cui sopra, il R.U.P. provvederà alla redazione della graduatoria ed alle verifiche necessarie per procedere all'approvazione del provvedimento di aggiudicazione.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- In caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato nell'allegato "Schema di offerta" ed il prodotto tra gli importi unitari e le quantità indicate nel medesimo documento, prevarranno gli importi unitari ed il R.U.P. procederà al ricalcolo degli importi complessivi;
- In caso di discordanza tra l'importo complessivo offerto inserito nell'offerta economica generata dal sistema e l'importo complessivo indicato nell'allegato "Schema di offerta" prevarrà il valore indicato nell'allegato "Schema di offerta"; in tale ipotesi il R.U.P. procederà alla formulazione extra Piattaforma della classifica della gara.

ART. 18 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari (min. 3 - max 5) di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

L'Azienda pubblica, sul proprio sito internet (www.ospedale.al.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente", la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 19 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base al mercato di riferimento ed al ribasso percentuale praticato, appaia anormalmente bassa. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni ai sensi dell'art. 110 del Codice. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

Si precisa che il ribasso da considerare per la determinazione della soglia di anomalia deve essere quello formulato con riferimento al corrispettivo forfettario annuo da corrispondere per il servizio oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 20 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

I rapporti fra l'Azienda e l'aggiudicatario del servizio di assistenza medica presso la SC Radiologia, sono disciplinati dal presente capitolato e da distinti contratti (di cui si allega una bozza) che vincolano, ad ogni effetto, i contraenti all'atto della relativa stipula.

Il contratto relativo alla gestione del servizio e il presente capitolato speciale, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avranno durata pari a mesi sette.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente disciplinare;
- c) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- d) di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione della procedura.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del FVOE.

Nel caso in cui tali documenti non siano disponibili nel FVOE dovranno essere trasmessi dall'operatore economico attraverso SINTEL a seguito di richiesta dell'Azienda.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Le spese relative alla stipula del contratto, ivi compresi gli oneri fiscali, sono a carico dell'aggiudicatario. In particolare, sono ad esclusivo carico dell'operatore economico tutte indistintamente le spese di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Il contratto sarà registrato solamente in caso d'uso.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi stabiliti dall'Agenzia delle Entrate.

Come prescritto dall'art. 18 comma 10 del "Codice" rimane a carico del "Contraente" il pagamento dell'imposta di bollo che viene assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

Il pagamento dell'imposta di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Sono di seguito indicati i valori dell'imposta di bollo stabiliti dall'allegato I.4 al "Codice":

Fascia di importo contratto I.V.A. esclusa	Valore dell'imposta
Inferiore a Euro 40.000,00	Esente
≥ Euro 40.000,00 < Euro 150.000,00	Euro 40,00
≥ Euro 150.000,00 < Euro 1.000.000,00	Euro 120,00
≥ Euro 1.000.000,00 < Euro 5.000.000,00	Euro 250,00
≥ Euro 5.000.000,00 < Euro 25.000.000,00	Euro 500,00
≥ Euro 25.000.000,00	Euro 1.000,00

L'Agenzia delle Entrate ha precisato con la risoluzione n. 37/E del 18.06.2023 le modalità di versamento dell'imposta ed i codici tributo che il "Contraente" dovrà indicare con la compilazione del Modello F24 ELIDE. Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere presentata in occasione della stipula del contratto mediante lettera commerciale.

ART. 21 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante (<https://trasp.ospedale.al.it/pubblicazioneFtp/DL33/altricorruzione.xml>).

In particolare, il personale impiegato dovrà:

- osservare un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio, tale da escludere il configurarsi di condotte perseguibili a norma degli art. 571 e 572 del codice penale;
- garantire che venga accuratamente evitato l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità degli assistiti;
- mantenere un atteggiamento collaborativo e d'integrazione con gli altri professionisti/operatori in servizio presso l'AOU di Alessandria;
- non accettare benefici e/o compensi di qualsiasi natura da parte degli utenti e dei loro familiari/accompagnatori.

ART. 23 – ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

La documentazione tecnica trasmessa dal concorrente dovrà contenere, se di interesse ed in apposita dichiarazione separata, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della stessa partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 35 del Codice e dell'art. 22 e ss. della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale).

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 e s.m.i.

In ogni caso, ai sensi del comma 5 dell'art. 35 del Codice ove si prevede che "In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa

in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara” e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza in materia, in tutte le richieste di accesso agli atti dovrà essere fornita in ogni caso evidenza oggettiva circa la dimostrazione della sussistenza del duplice requisito della "strumentalità" dell'istanza medesima e della "stretta indispensabilità" dell'accesso alla tutela dei propri interessi. In assenza di tali elementi o qualora gli stessi fossero giudicati insufficienti la richiesta di accesso potrà essere respinta.

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.106 comma 8 del "Codice".

La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del "Codice" e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del "Codice" Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 comma 8 del "Codice" e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o incopia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo superiore a Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa).

TITOLO 2 – CAPITOLATO DI GARA

PARTE I – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 25 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

I rapporti contrattuali tra l'Azienda e l'aggiudicatario sono regolati:

- a) dalle condizioni del presente Capitolato, compresi gli allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario;
- b) dalle disposizioni degli Atti di Gara (Disciplinare di gara – Capitolato Tecnico/Normativo - Allegati);
- c) da quanto previsto nell'Offerta presentata in sede di gara;
- d) dal D.Lgs. n. 36/2023;
- e) dalla L. n. 56 del 26 maggio 2023;
- f) dal Decreto Ministero della Salute del 17 giugno 2024;
- g) dal D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024) recante "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36"
- h) dalle disposizioni normative derogabili applicabili in materia, per quanto non regolato dalle disposizioni/clausole/previsioni sopra indicate.

ART. 26 - OGGETTO E DEFINIZIONI

Il presente capitolato ha ad oggetto la disciplina normativa e contrattuale delle modalità di stipula dei contratti e di gestione dei servizi di assistenza medica oggetto di affidamento da parte dell'Azienda e degli operatori economici aggiudicatari secondo le modalità di seguito indicate.

La procedura di gara oggetto del presente capitolato avverrà utilizzando la piattaforma telematica di e-procurement "SINTEL" di ARIA Lombardia. A tale scopo i fornitori saranno chiamati a qualificarsi sulla piattaforma dedicata.

La fornitura di quanto richiesto dovrà essere svolta a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate e definite nel Capitolato Tecnico/Prestazionale, nonché nell'offerta dell'aggiudicatario, solamente se migliorative.

In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, senza nessuna pretesa di diritti o oneri di sorta.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto o difficoltà nell'interpretazione della presente documentazione, gli atti ed i documenti prodotti dall'Azienda in sede di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'operatore economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative da quest'ultimo formulate ed espressamente accettate dall'Azienda.

Le Parti, nel corso dell'esecuzione del servizio, si riservano comunque la facoltà di concordare ulteriori condizioni migliorative, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'AOU, nel rispetto del corrispettivo offerto in sede di gara.

ART. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

La stipula del contratto avverrà secondo le forme stabilite dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.

Tutte le spese e tasse inerenti alla stipula della scrittura privata saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

ART. 28 - DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'Azienda e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Il contratto, tuttavia, non potrà comunque essere stipulato prima di trentadue giorni (cd. "standstill" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa.

L'Azienda si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art.17 commi 8-9 del D.Lgs.36/23.

L'Azienda non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati.

ART. 29 - ADEMPIMENTI DOCUMENTALI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione entro il termine che verrà assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a garanzia degli impegni contrattuali, da prestarsi secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 24.

- documentazione comprovante il possesso di una polizza assicurativa di cui al successivo art. 41.
- documentazione ai fini dell'inoltro della richiesta alla Prefettura competente delle "comunicazioni/informazioni" antimafia;
- in caso di R.T.I.: produzione della copia autenticata dal notaio del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate in conformità a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
- nominativi dei soggetti elencati all'art. 14 del presente capitolato;
- quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto per il quale l'operatore economico aggiudicatario dovrà rendersi disponibile in concomitanza con la scadenza del termine di cui all'art. 32 del codice, di mancata presentazione della documentazione stabilita, ovvero qualora questa sia inidonea, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di aggiudicare la fornitura scorrendo la graduatoria.

La mancata stipula del contratto per causa o colpa dell'aggiudicatario determinerà a favore del Committente il diritto al risarcimento dei danni.

Ai fini dell'adempimento delle verifiche antimafia prescritte dalla normativa di cui al D. Lgs. 159/2011, l'Amministrazione aggiudicatrice richiederà all'aggiudicatario di produrre la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione da parte della Prefettura competente delle "comunicazioni/informazioni" antimafia e in particolare:

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA redatta dal legale rappresentante della società e contenente tutti i componenti della compagine societaria, ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
- dichiarazione sostitutiva riferita ai familiari conviventi dei soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011

ART. 30 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA L. 13.08.2010 N. 136

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche.

Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto che sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione dello stesso siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.

Al presente contratto è attribuito il codice C.I.G. indicato negli atti di questa procedura.

Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del presente servizio e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico bancario sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il già menzionato conto dedicato.

Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 31 – ESTENSIONI E VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'Azienda si riserva la facoltà, sia in sede di aggiudicazione che nel corso dello svolgimento contrattuale, di modificare in diminuzione od in aumento, le prestazioni in appalto, nonché di richiedere una diversa gestione a livello organizzativo.

L'Azienda si riserva, inoltre, la possibilità di non aggiudicazione o di recedere anticipatamente al periodo di durata contrattuale in rapporto a sopravvenute esigenze organizzative e/o fabbisogni di personale, per cause straordinarie di forza maggiore o per eventi non oggettivamente preventivabili in sede di gara, fermo restando il mantenimento dell'oggetto principale del contratto: in tal caso, verrà concordato il minore o maggiore canone che sarà determinato proporzionalmente agli elementi variati, applicando le stesse condizioni e prezzi del contratto in vigore.

ART. 32 - SICUREZZA SUL LAVORO

E' fatto obbligo all'affidatario di rispettare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare, si ricorda il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. (Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Per le attività oggetto del presente capitolato non si rileva l'esistenza di specifici rischi da interferenza nell'esecuzione delle prestazioni e non si è provveduto, pertanto, alla redazione del D.U.V.R.I.. I costi specifici da interferenza sono da intendersi pari a zero.

Si rimanda al "DOCUMENTO DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE DA TERZI PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERA" predisposto dall'AOU AL per tutti i contratti di servizi intellettuali o svolti in remoto da terzi per i quali, a norma dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs.81/08 e s.m.i., non è prevista la redazione del D.U.V.R.I. (allegato al presente disciplinare).

L'impresa aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti come sopra specificati e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere a fornire il proprio documento informativo sui rischi generali.

Per quanto concerne la valutazione specifica dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, si rinvia al successivo art. 44 (" DISPOSIZIONI SANITARIE").

Il committente e l'appaltatore cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e dovranno coordinare gli interventi di protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente.

ART. 33 – COPERTURE ASSICURATIVE

Per la copertura di eventuali danni, l'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto, oltre al deposito cauzionale definitivo, dovrà fornire prova di aver stipulato una polizza assicurativa, con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, nonché professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a € 2.000.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore a € 500.000,00, con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Azienda. Prima della sottoscrizione del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà inviare, per ogni professionista impiegato nella fornitura del servizio, la polizza assicurativa RCT per colpa grave che sollevi l'Azienda dagli eventuali danni causati a terzi corredata dell'ultima quietanza di pagamento ed assolvere ogni altro obbligo di natura previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.

I professionisti sprovvisti di polizza assicurativa personale NON potranno svolgere il servizio in oggetto.

ART. 34 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Azienda effettuerà i pagamenti in favore del fornitore secondo le modalità di seguito delineate, e comunque previa autorizzazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni del contratto siano state rispettate; in caso contrario, il termine si intende sospeso fino alla completa risoluzione delle problematiche in osservanza di quanto indicato in capitolato.

Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità.

I dati necessari per l'invio della fattura elettronica sono i seguenti:

Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"

Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria

Partita IVA 01640560064

Il Fornitore dovrà riportare nella fattura elettronica il Codice Univoco Ufficio assegnato a questa Azienda dal Portale MEF per la fatturazione elettronica: UFG1CK, il riferimento al numero d'ordine corrispondente e il CIG assegnato al presente contratto.

Si precisa che l'Azienda è sottoposta al regime fiscale di split payment (art. 1 c. 629 lettera b L. 23 dicembre 2014 n. 190). Tale meccanismo è applicabile nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (tra cui le Aziende Sanitarie) e consiste in una deroga all'ordinario meccanismo di applicazione IVA, per cui l'IVA addebitata dal fornitore nelle fatture dovrà essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. La mancata trasmissione o la mancata regolarizzazione della documentazione contabile richiesta dall'Azienda per provvedere al pagamento delle fatture, nel termine fissato di 30 giorni, comporta l'automatica messa in mora del creditore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1206 e ss. del C.C., fatta salva la facoltà dell'Azienda di stornare la fattura e/o di chiedere l'emissione di nota di accredito.

L'eventuale cessione di crediti da corrispettivo d'appalto è efficace e opponibile all'amministrazione aggiudicatrice, qualora questa non la rifiuti, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

ART. 35 – PENALITÀ

Qualora, nel corso del contratto il servizio non fosse eseguito in modo conforme a quanto espressamente previsto nel presente capitolato speciale, verranno applicate, a carico dell'affidatario le seguenti penali, salvo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito:

- in caso di impiego per singolo turno effettuato di personale medico inadeguato a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, a seguito di nota di contestazione formale trasmessa dal D.E.C., non verrà corrisposto l'importo delle prestazioni svolte e verrà, altresì, applicata una penale fino a € 800,00;
- in caso di mancato utilizzo dei badge forniti dall'Azienda per l'attestazione delle prestazioni svolte dai professionisti: da € 100,00 a € 300,00 per ogni infrazione, commisurata alla gravità e frequenza del mancato utilizzo dei dispositivi di timbratura;
- in caso di mancato utilizzo dei token per la sottoscrizione digitale di verbali e referti da parte dei professionisti: da € 100,00 a € 300,00 per ogni infrazione;
- In caso di mancato rispetto dell'avvio del contratto sarà applicata una penale pari ad € 800,00 per ogni giorno di ritardo. In tal caso l'Azienda si riserva di addebitare i maggiori costi causati dalla

- risoluzione in colpa, pari alla differenza contrattuale per un semestre di attività, fatte salve le penali già addebitate nonché i maggiori danni.
- in caso di mancata effettuazione di attività previste o prescritte dal capitolato da cui derivi un danno a carico dell'Azienda: da € 300,00 a € 600,00 per ogni infrazione, commisurata alla gravità e frequenza dei disservizi;
 - in caso di mancata trasmissione nei termini previsti della turnazione mensile, al verificarsi del primo episodio seguirà richiamo formale; dal secondo episodio in poi verrà applicata una penale come di seguito descritto:
 - € 500,00 se 1 giorno di ritardo;
 - € 600,00 se 2 giorni di ritardo;
 - € 700,00 se 3 giorni di ritardo;
 - € 800,00 se 4 giorni di ritardo;
 - € 900,00 se 5 o più giorni di ritardo.
 - in caso mancata copertura dei turni, al verificarsi del primo episodio verrà applicata una penale di € 800,00; dal secondo episodio in poi verrà applicata una penale pari a € 1.200,00 per ogni turno scoperto;
 - in caso di prestazione sanitaria o comportamento del personale in turno che comporti gravi negligenze professionali nell'espletamento del servizio o violazione del codice di comportamento di cui all'art.22 o inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati da parte del professionista, verrà applicata una penale da € 400,00 a € 800,00 per ogni infrazione, commisurata alla gravità e frequenza dei disservizi;
 - In caso di impiego di professionisti non iscritti all'Ordine dei Medici o per i quali sia intervenuto un provvedimento di sospensione non tempestivamente comunicato o per i quali sia accertata l'assenza o il venir meno dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento del servizio, o l'assenza/cessazione della validità della polizza assicurativa RCT personale sarà applicata una penale pari ad € 5.000,00 per ciascun caso accertato, oltre ad una penale di € 500,00 per ogni giorno di effettivo servizio del professionista;
 - in caso di inosservanza degli obblighi in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs.66/2003, sarà applicata una penale da € 500,00 a € 1.000,00 per ogni infrazione, commisurata alla gravità dell'infrazione, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità che dovessero emergere;

Per ogni ulteriore violazione non espressamente indicata, verrà considerata la penale riferita alla violazione più attinente.

L'Azienda farà pervenire, a mezzo PEC, all'aggiudicatario le osservazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali egli dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'aggiudicatario non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze o fatti influenti sulla funzionalità del sistema, se non preventivamente comunicate per iscritto, in quanto prevedibili e sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi mossi, entro 5 giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Azienda.

Qualora le giustificazioni non siano ritenute accoglibili, l'Azienda emetterà fattura per l'importo della penale che dovrà essere pagata oppure scontata direttamente dall'Azienda in fase di liquidazione delle fatture.

Sono fatte salve le norme relative alla risoluzione del contratto per inadempimento.

In ogni caso la somma delle penali applicate non potrà superare il valore del 10% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 36 - RECESSO

L'Azienda, in relazione a futuri imprevisti e imprevedibili mutamenti nell'organizzazione e nei fabbisogni dei servizi oggetto del presente appalto, all'indisponibilità delle risorse economiche, al livello insoddisfacente del

servizio, o qualora, prima del termine di scadenza dello stesso siano attivati contratti da parte di strutture nazionali e/o regionali d'acquisto tali da assicurare migliori condizioni di fornitura, si riserva il diritto potestativo di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 C.C.

All'operatore economico spetterà solo il corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

La data del recesso deve essere comunicata mediante PEC ed avrà effetto quindici giorni dopo il ricevimento di tale comunicazione.

ART. 37 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile in caso di mancato adempimento dei propri obblighi da parte della ditta appaltatrice, l'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- a) nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dal Codice dei Contratti pubblici;
- b) nel caso di cessione del contratto;
- c) nel caso di subappalto non autorizzato;
- d) nel caso in cui ripetute gravi inadempienze nella gestione del contratto abbiano comportato gravi ripercussioni sulle tempistiche e sulla qualità, correttezza e legittimità della procedura;
- e) quando nel corso dell'appalto, per la terza volta si siano applicate le penali previste;
- f) per scioglimento, fusione, cessione, fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposto l'operatore economico;
- g) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
- h) per mancato inizio del servizio alla data fissata dal presente capitolato o interruzione dello stesso;
- i) per sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- l) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- m) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- n) in caso di mancato adeguamento dell'importo orario offerto in sede di gara a seguito di approvazione da parte di ANAC dei prezzi di riferimento per i servizi oggetto del presente capitolato, come previsto dall'art. 10, comma 3, della L. 26 maggio 2023 n. 56, durante la vigenza del rapporto contrattuale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Azienda di volersi avvalere della clausola risolutiva, riservandosi la facoltà di rivalersi sul soggetto affidatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'aggiudicatario della gara, l'Azienda si riserva la facoltà di stipulare un nuovo contratto con il secondo graduato di gara (ove presente) alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti del secondo graduato le aziende sanitarie si riservano la facoltà di interpellare il terzo graduato di gara (ove presente) e di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche presentate in sede di offerta.

L'Azienda ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora il soggetto affidatario:

- non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- non esegua le prestazioni ad essa connesse in modo strettamente conforme alle disposizioni del

- contratto di appalto;
- non impieghi personale con i requisiti concordati;
 - non si attenga alla “turnazione-tipo” presentata in sede di gara per la programmazione del servizio;
 - non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
 - si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;
 - si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o altro;

Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136 del 13.08.2010, si procederà ad immediata risoluzione contrattuale, qualora:

- l’aggiudicatario non assuma gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla precitata legge;
- le transazioni relative al contratto siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

La risoluzione per una delle su indicate cause si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell’aggiudicatario, della dichiarazione con la quale l’Azienda comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva, fatto salvo il diritto di richiesta di risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario, l’Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi dei servizi. Nessun indennizzo è dovuto al “Contraente” inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento amministrativo del quale viene data comunicazione al soggetto affidatario. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto l’Azienda acquisisce il diritto di affidare a terzi i servizi, in danno dell’affidatario” inadempiente.

L’esecuzione in danno non esime l’affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l’affidatario dovrà impegnarsi ad assicurare l’esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l’interruzione di un servizio di pubblica utilità.

PARTE II - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 38 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è il conferimento del servizio di assistenza medica finalizzata a garantire un supporto medico professionale, mediante copertura di parte dei turni - diurni e notturni - di guardia attiva e/o di reperibilità **NON CONSECUTIVI** al fine di assicurare la costante presenza di un medico per turno presso la S.C. RADIOLOGIA tramite personale in possesso dei requisiti specificati nel presente capitolato.

Il servizio comprende il conferimento in forma esternalizzata della assistenza medica necessaria alle strutture complesse dell’Azienda sopra indicate.

Ai fini della formulazione dell’offerta il mese dovrà sempre essere calcolato sul dato medio di trenta giorni con quattro festivi, all’atto della emissione fattura essa sarà rapportata alla reale situazione del mese di riferimento.

Le prestazioni richieste prevedono che durante tali turni il personale medico impiegato svolgerà attività assistenziali di carattere medico, in regime ordinario e di urgenza, attenendosi alle linee guida ed ai protocolli in uso presso le suddette strutture sanitarie, nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative alla materia.

Si forniscono i seguenti **dati di attività ed informazioni generali** sulla struttura oggetto del presente appalto di servizi:

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo costituisce punto di riferimento per le attività di 2° e 3° livello per le province di Alessandria e Asti e svolge un ruolo di presidio di base per i cittadini residenti nel Distretto di Alessandria, in stretta correlazione con i servizi territoriali. È sede di DEA di II livello.

Per la descrizione delle attività svolte e dell'articolazione della S.C. **RADIOLOGIA** si rimanda al sito internet dell'Azienda Ospedaliero Universitaria: <https://www.ospedale.al.it/it/struttura-sanitaria/radiologia>

Ulteriori informazioni sulle strutture sanitarie presso le quali verranno svolti i servizi di assistenza medica sono reperibili presso il sito internet dell'A.O.U. di Alessandria al seguente indirizzo: <https://www.ospedale.al.it/it/azienda-ospedaliera/organizzazione-aziendale/dipartimenti-sanitari>

Le prestazioni oggetto dell'appalto saranno svolte secondo i seguenti fabbisogni:

RADIOLOGIA OSPEDALE CIVILE

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- nr. 80 turni diurni e notturni di dodici ore (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00) compresi i giorni festivi, in regime di guardia attiva, presso la S.C. Radiologia del Presidio Ospedaliero "SS. Antonio e Biagio, con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura, per effettuazione di prestazioni quali, a titolo esemplificativo:

- refertazione di esami di radiologia tradizionale
- esecuzione e refertazione di esami ecografici
- refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo
- refertazione di esami di RM di tutti i distretti corporei
- attività senologica - mammografia ed ecografia mammaria

Il suddetto servizio comprende referti per DEA.

RADIOLOGIA OSPEDALE INFANTILE

Assicurare la copertura mensile delle seguenti prestazioni:

- fino a nr. 25 turni notturni (in regime di guardia attiva/pronta disponibilità*), dalle ore 20.00 alle ore 08.00;
- fino a nr. 15 turni diurni (in regime di guardia attiva), dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mese), compresi i giorni festivi;

presso la SC Radiologia del Presidio Ospedaliero Infantile "Cesare Arrigo", con calendario presenze concordato con il responsabile della struttura, per effettuazione di prestazioni quali, a titolo esemplificativo:

- refertazione di esami di radiologia tradizionale
- esecuzione e refertazione di esami ecografici
- refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo

Il suddetto servizio comprende referti per DEA.

Tutte le attività sono subordinate alle procedure relative al Sistema Qualità della S.C. di riferimento, che verranno messe a disposizione del personale operante, oltre ad essere sottoposte alle procedure operative e ai DVA aziendali come per tutte le altre strutture dell'Azienda.

La turnazione sarà predisposta dall'affidatario del servizio ed inviata al Responsabile/Direttore di struttura per la verifica della completezza del servizio da erogare e la formulazione di eventuali modifiche/integrazioni entro e non oltre il giorno 20 del mese precedente, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs.66/2003, come di seguito specificato.

Qualora il giorno di cui sopra cadesse in un giorno festivo o domenica il termine si intende fissato al giorno lavorativo precedente.

Qualora la turnazione risultasse inidonea la stessa dovrà essere riformulata nel più breve tempo possibile e comunque nei tempi idonei a garantire la corretta erogazione del servizio.

Al fine di assicurare la qualità del servizio, la sicurezza delle cure e la tutela dei professionisti impiegati, attraverso una equa distribuzione dei carichi di lavoro, l'operatore economico è obbligato a rispettare le disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003 n.66.

In particolare, dovrà predisporre una turnistica tale da assicurare il riposo di ciascun professionista, avuto riguardo al complessivo impegno orario ad esso affidato nelle varie strutture, anche diverse da quelle dell'Azienda, in cui fosse impiegato, garantendo turni consecutivi di 12 ore cadauno, alternati con turno di riposo di almeno 11 ore, per un tetto massimo di 48 ore medie settimanali.

I legali rappresentanti degli operatori economici affidatari del servizio dovranno acquisire mensilmente dai professionisti impiegati nell'espletamento del servizio un'autocertificazione attestante il rispetto dei vincoli in materia di orario di lavoro (periodo di riposo e tetto massimo orario settimanale), effettuando le conseguenti verifiche sulla veridicità delle stesse, che dovrà essere trasmessa a tutte le aziende del Servizio sanitario regionale.

Le aziende predispongono, oltre agli ordinari controlli sulla veridicità delle informazioni, controlli ulteriori su un campione non inferiore al 20% dei professionisti interessati, secondo le indicazioni regionali.

L'attestazione delle presenze del personale medico verrà comprovata esclusivamente con timbrature mediante uso del "badge" fornito dall'Azienda.

Nel caso in cui si verificassero necessità diverse da quelle sopra indicate, su richiesta del Direttore della S.C. l'aggiudicataria dovrà garantire gli eventuali Interventi richiesti, anche con orari diversi da quelli indicati nel presente Capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare l'esecuzione del servizio, garantendo in particolare:

- la realizzazione di una programmazione e l'utilizzo di una struttura organizzativa necessaria a garantire l'autonomia gestionale del servizio richiesto;
- l'effettuazione del servizio da parte di personale medico in possesso dei requisiti di professionalità e competenza, di seguito dettagliati;
- la gestione della turnistica e del conseguente riposo dei lavoratori, avuto riguardo al complessivo impegno orario affidato a ciascun professionista nelle diverse strutture in cui presta la propria attività come sopra precisato;
- l'assunzione del rischio d'impresa;
- la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale medico.

Gli operatori economici affidatari del contratto, in capo ai quali resta ferma la titolarità esclusiva dei

rapporti con il personale occupato nei servizi, dovranno garantire che le prestazioni lavorative oggetto del servizio appaltato siano rese esclusivamente da personale in possesso di tutti i requisiti di professionalità necessari per l'accesso a posizioni equivalenti all'interno degli enti del Servizio sanitario nazionale sulla base delle disposizioni vigenti.

In particolare, sono richiesti, **a pena di esclusione**, per i professionisti che svolgeranno l'attività di assistenza, i seguenti **requisiti**:

- a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 - b) Iscrizione all'Ordine professionale;
 - c) Specializzazione nel settore di attività* e possesso di competenze specifiche per l'esecuzione delle seguenti prestazioni radiologiche:
 - refertazione di esami di radiologia tradizionale
 - esecuzione e refertazione di esami ecografici
 - refertazione di esami TC, senza e con mezzo di contrasto, di tutti i distretti corporei, compreso l'encefalo
 - refertazione di esami di RM di tutti i distretti corporei
 - attività senologica - mammografia ed ecografia mammaria
- * (il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n° 483/97 - vale a dire il 31 gennaio 1998 - è esentato dalla specializzazione nella disciplina, solo se nella stessa data ricopriva un posto di ruolo nella disciplina medesima);*
- d) Possesso dei crediti ECM e degli attestati di formazione nel campo specifico;
 - e) Esperienza lavorativa in strutture pubbliche e/o private con documentata attività nella disciplina di settore (l'esperienza lavorativa dovrà esplicitamente comparire nei C.V. presentati al fine di poter essere oggetto di valutazione qualitativa);
 - f) Possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale*;
 - g) Riconoscimento del titolo di studio se conseguito in paese straniero: per l'accesso alle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 28 quinquies D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito nella Legge 25 febbraio 2022 n. 15, in assenza del decreto ministeriale di riconoscimento, i candidati partecipano alle prove selettive ma sono immessi in servizio solo a seguito di presentazione del suddetto decreto.
 - h) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale;
 - i) Possesso di idonea polizza assicurativa professionale;
 - j) Possesso di domicilio digitale (indirizzo PEC registrato su INI PEC)
 - k) Credenziali SPID o, in alternativa, possesso di C.I.E. (carta di identità elettronica);
 - l) Conoscenze informatiche di base dei principali programmi e prodotti informatici per essere in grado di utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Azienda.

* Nel caso in cui per l'erogazione del servizio venga impiegato personale di nazionalità e lingua straniera l'aggiudicatario dovrà certificare, per iscritto e per ogni singolo operatore, il possesso della capacità linguistica idonea a completare la documentazione aziendale con quanto richiesto rispetto al ruolo ricoperto e sostenere un normale colloquio, relativo alle specifiche competenze professionali, con i pazienti e con il personale sanitario.

Qualora dall'esito del colloquio o, anche successivamente in occasione dello svolgimento dell'attività si verificasse una insufficiente conoscenza della lingua italiana, l'Azienda revocherà a tale medico

l'autorizzazione all'esercizio della professione presso le proprie sedi.

La documentazione di cui ai punti summenzionati deve essere trasmessa alla S.C. Area Politiche Risorse Umane per le verifiche di competenza.

Il servizio proposto dal soggetto aggiudicatario dovrà essere effettuato a propria cura, rischio e spese, con organizzazione dello stesso nei tempi e luoghi indicati dal presente capitolato: tali condizioni non possono rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto di cui l'appaltatore è stato pienamente edotto e di cui ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta.

I Protocolli operativi sanitari in uso presso la struttura saranno messi a disposizione dei professionisti individuati dall'operatore economico aggiudicatario per la gestione dei turni, per opportuna condivisione e conoscenza, preliminarmente all'avvio del servizio.

Viene data la possibilità di accesso al servizio mensa al costo / tariffa previsto per il personale esterno ai sensi del vigente regolamento aziendale.

ART. 39 - PERSONALE

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato l'appaltatore dovrà impiegare personale in possesso dei requisiti sopra indicati.

Le sostituzioni del personale durante l'esecuzione del contratto dovranno essere preventivamente comunicate all'Azienda e da questa autorizzate.

L'operatore economico dovrà utilizzare personale in possesso dei medesimi requisiti abilitanti e di professionalità di quello sostituito.

In particolare, le sostituzioni dovranno avvenire mediante comunicazione scritta inviata, anche a mezzo fax o e-mail, al Direttore della struttura competente ed alla S.C. Area Politiche Risorse Umane, unitamente al curriculum professionale per le verifiche del caso.

L'aggiudicatario garantirà la continuità del servizio, anche in caso di temporanea assenza/indisponibilità del professionista individuato, ovvero per cause di forza maggiore, provvedendo alla sostituzione con altra idonea unità lavorativa di pari qualifica, previa autorizzazione della struttura competente.

Le divise ed il cartellino identificativo dei professionisti sono a carico dell'aggiudicatario del servizio.

I nominativi dei professionisti impiegati per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto saranno trasmessi a spesa e cura dell'aggiudicatario, dietro semplice richiesta della Azienda e dovranno coincidere con i curricula che l'aggiudicatario stesso si impegna a trasmettere e documentare entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento del presente contratto.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, nel caso si verifichino variazioni, l'aggiornamento rispetto ai nominativi degli operatori summenzionati entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla variazione medesima.

L'Azienda ha facoltà, in qualsiasi momento, di non accettare o di richiedere la sostituzione del personale messo a disposizione laddove emergano carenze di professionalità o si verifichino comportamenti non consoni o situazioni di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento.

ART. 40 – RESPONSABILE/COORDINATORE DEL SERVIZIO

In forza dell'affidamento l'aggiudicatario del servizio dovrà nominare il "Coordinatore tecnico operativo" che rappresenta, a tutti gli effetti, **l'unico responsabile e interlocutore nei confronti dell'Azienda** e deve garantire la qualità del servizio reso, in accordo alle sole procedure adottate per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, che hanno formato oggetto del Progetto Tecnico presentato in sede di partecipazione alla gara, garantire la programmazione e gestione delle risorse destinate al servizio ed il monitoraggio del relativo programma formativo (compreso l'assolvimento degli obblighi ECM).

Il Responsabile del servizio, indicato dall'operatore economico all'atto della presentazione dell'offerta, deve coordinare l'intera organizzazione del lavoro e di tutte le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto,

effettuare adeguati e costanti controlli sull'operato delle risorse destinate al servizio e costituirà un punto di riferimento per qualsiasi problematica relativa al servizio e si rapporterà con il DEC o suo sostituto.

All'atto della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario dovrà indicare il nominativo del sostituto del Responsabile del servizio, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Responsabile di servizio o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, mediante telefono cellulare fornito a spese dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 41 - OBBLIGHI AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

L'affidatario si assume la responsabilità dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione delle prestazioni richieste e, pertanto, non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione, unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con l'Azienda o si registrino ritardi nei pagamenti allo stesso dovuti.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio per decisione unilaterale dell'operatore economico affidatario costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Azienda a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi, restano a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'affidatario è tenuto a seguire le iscrizioni e le direttive fornite dall'Azienda per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora non adempia, è espressamente prevista la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale.

L'affidatario dovrà provvedere, in assoluta autonomia, alla programmazione dei turni del personale medico impiegato ed all'effettuazione delle prestazioni richieste nelle reperibilità e nelle guardie, comprese le prestazioni di consulenza al Pronto Soccorso durante i turni e di reperibilità.

Pertanto, sono a carico dell'affidatario la programmazione compatibilmente con l'organizzazione generale del reparto, l'attività informativa ai pazienti e la raccolta del relativo consenso, sia per l'erogazione della prestazione sanitaria, sia per il trattamento dei dati personali, compresi quelli c.d. "sensibili".

Sono, parimenti, a carico del contraente la redazione in modo chiaro e corretto di tutta la documentazione medica necessaria (referti, cartelle cliniche, ecc.) nonché le sostituzioni del proprio personale impossibilitato a qualsiasi titolo ad effettuare le prestazioni oggetto del presente servizio.

Il personale medico dovrà utilizzare gli applicativi software aziendali e firmare digitalmente i referti con utilizzo di apposito "token" fornito dall'Azienda Ospedaliero Universitaria e che sarà addebitato al professionista al momento della sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario sarà, pertanto, ritenuto responsabile nei confronti dell'Azienda di eventuali danni ogni qualvolta venga accertato che si siano verificate violazioni alle direttive aziendali impartite.

La corresponsione della retribuzione verrà effettuata esclusivamente e direttamente da parte dell'operatore economico aggiudicatario.

A tale proposito, si precisa che l'Azienda non interviene nelle decisioni afferenti la corresponsione delle retribuzioni e le concessioni di permessi e periodi feriali ai professionisti dell'aggiudicatario, cui spetta il potere direttivo e di controllo sui medesimi.

L'aggiudicatario è tenuto ad impiegare addetti assunti con regolare rapporto di lavoro, e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti.

L'aggiudicatario, in particolare, a pena di decadenza dal contratto, dovrà:

1. iscrivere i propri dipendenti agli enti o istituti previdenziali ed assistenziali, per i quali l'iscrizione è prevista obbligatoriamente dalle norme vigenti;

2. corrispondere il trattamento economico previsto nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, sia a favore di soci che di dipendenti.

ART. 42 - DOVERI DEI PROFESSIONISTI IN SERVIZIO

I professionisti non avranno alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Azienda e dovranno garantire un corretto comportamento verso gli altri professionisti e gli utenti/accompagnatori, uniformandosi ai principi ed ai doveri di condotta richiamati nel DPR 16 aprile 2013 n.62, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali del presente capitolato ed in particolare quelle di cui all'art.22 (Codice di comportamento).

I professionisti dovranno essere presenti sul posto di lavoro negli orari stabiliti in accordo tra il Contraente e l'Azienda e, al termine del servizio dovranno lasciare i locali della struttura.

I professionisti sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale del caso.

L'Azienda può richiedere l'allontanamento del personale che non si sia comportato con correttezza, ovvero che non sia di gradimento della stessa.

Il Contraente è comunque responsabile del comportamento dei professionisti e delle inosservanze al presente capitolato.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. Inoltre, i professionisti, durante l'espletamento del servizio, dovranno tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile le generalità del lavoratore, nonché il nome dell'operatore economico di appartenenza, come previsto dall'art. 6 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 e s.m.i..

Le attività espletate nell'ambito del servizio affidato comportano il trattamento di dati particolari ai sensi dell'art.9 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Pertanto, l'operatore economico aggiudicatario garantisce che il personale impiegato tratti i dati dei quali venga a conoscenza in occasione del servizio esclusivamente per finalità cliniche relative al servizio stesso, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Ai sensi dell'art.28 del GDPR, il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario viene individuato quale responsabile del trattamento dei dati, come previsto dal DM 17 giugno 2024.

Il raggiungimento della postazione di lavoro ed eventuali pasti sono ad esclusivo carico del Contraente. Non è presente una foresteria aziendale dove i medici possono alloggiare dopo il turno di lavoro.

ART. 43 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il contraente dovrà assicurare al personale medico impiegato nel servizio una adeguata e scrupolosa formazione ed un aggiornamento professionale periodico sulle seguenti tematiche:

- a) bisogni relazionali dei pazienti;
- b) funzione dei protocolli assistenziali in un processo assistenziale mirato alla flessibilità e alla personalizzazione;
- c) comunicazione corretta fra gli operatori;
- d) rapporto con i familiari;
- e) qualità dell'assistenza;
- f) lavorare in gruppo;
- g) rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e medicina preventiva previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Il personale impiegato, inoltre, dovrà essere sempre aggiornato con riferimento agli obblighi formativi specifici del settore oggetto del presente servizio e conseguire la soglia minima di punteggio E.C.M. previsto dalla normativa vigente e dovranno essere prodotti gli attestati relativi al punteggio ECM e quelli di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., erogati secondo quanto previsto dall'Accordo 21/12/2011.

ART. 44 - DISPOSIZIONI SANITARIE

I professionisti impiegati nel servizio devono essere in possesso del "Giudizio di idoneità alla mansione specifica", espresso dal Medico Competente dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i..

Copia della documentazione deve essere inviata alla S.C. Area Politiche Risorse Umane.

I professionisti dovranno essere sottoposti, a cura e spese dell'operatore economico, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'Azienda potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente del Fornitore.

Nel caso in cui per il personale medico che accede alle zone classificate dei Presidi Ospedalieri si configuri la classificazione come "esposto a rischio da radiazioni ionizzanti" risulterà necessario attivare le misure di coordinamento di radioprotezione tra le aziende.

In particolare, trattandosi di lavoratori esterni il datore di lavoro esterno assume il ruolo di "Datore di lavoro", l'Azienda quello di "Esercente le zone classificate" e il lavoratore quello di "Lavoratore esterno" ai sensi del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. per i quali vige quanto disposto dagli artt. 112 e 113 del citato Decreto.

Allo scopo di garantire le necessarie azioni di coordinamento per l'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione previsti dal D.Lgs. 101/2020 e s.m.i., il datore di lavoro dei lavoratori esterni dovrà inviare all'Azienda gli esiti di quanto previsto all'art. 112 ed in particolare:

- la classificazione, ai fini della radioprotezione da parte del proprio Esperto di Radioprotezione, del lavoratore che frequenterà l'Azienda con data di inizio e fine del periodo di lavoro;
- l'avvio della sorveglianza sanitaria del lavoratore, se classificato come "lavoratore esposto", da parte del proprio medico autorizzato trasmettendo all'Azienda il relativo giudizio di idoneità;
- l'avvenuta informazione e formazione secondo quanto previsto all'art. 111 relativa ai contenuti generali della radioprotezione dei lavoratori;
- l'istituzione del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori classificati di categoria A;
- la definizione, di concerto con l'esercente delle zone classificate, del vincolo di dose da adottarsi in relazione alle attività da svolgersi presso l'Azienda.

L'Azienda, in qualità di "esercente le zone classificate", assicurerà il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 113 del già citato Decreto.

A tal fine si comunica che l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda è la Dott.ssa Paola Isoardi, Direttore della S.C. Fisica Sanitaria dell'Azienda stessa e si propone l'adozione dei seguenti vincoli di dose efficace: per i lavoratori classificati in "Categoria A" 6 mSv/anno, per i lavoratori classificati in "Categoria B" 3 mSv/anno, e per i lavoratori classificati come "Non Esposti" 0,5 mSv/anno.

ART. 45 – UTILIZZO APPARECCHIATURE

I singoli professionisti dovranno utilizzare i sistemi informatici (ivi compresi i "token" forniti per firmare digitalmente i referti) e le apparecchiature elettromedicali in dotazione alle strutture dell'Azienda presso le quali saranno impiegati, seguendo scrupolosamente le istruzioni e le direttive stabilite dal Direttore delle stesse, o suo sostituto, secondo le norme di buona tecnica relative all'attività svolta.

PARTE II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 46 – SCIOPERO O ASTENSIONE DAL LAVORO

Essendo il servizio oggetto di “pubblica utilità”, l’aggiudicatario per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte, dovendo assicurare la sua regolare continuità.

Il Coordinatore responsabile ha l’obbligo di comunicare immediatamente e per iscritto qualsiasi interruzione e/o non esecuzione del servizio indicando la causa di forza maggiore che ne preclude l’esperimento.

In caso di sciopero o di agitazione del personale utilizzato dall’aggiudicatario, quest’ultimo, oltre a comunicarne le relative modalità 48 ore prima, dovrà comunque assicurare l’esecuzione del servizio in base alla normativa vigente. Saranno detratti dal canone gli importi relativi alle prestazioni non effettuate.

ART. 47 - INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLI PERIODICI

L’Azienda nominerà un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito D.E.C.), ai sensi dell’art. 114 del codice, per la verifica ed il controllo in corso d’opera della perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché di quelle dichiarate nell’offerta di aggiudicazione.

Il D.E.C., nell’esercizio della propria attività, potrà anche avvalersi di assistenti. I controlli da parte dell’Azienda e le prescrizioni dettate dal D.E.C. non sollevano l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle normative vigenti.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, l’Azienda potrà compiere tramite gli uffici competenti:

- verifiche dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e sicurezza, acquisendo la relativa documentazione;
- controllo generale per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari del servizio e vigilanza sulla perfetta rispondenza dell’organizzazione del servizio reso rispetto a quanto previsto nel contratto;
- controllo delle procedure.

L’operatore economico aggiudicatario è tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso l’Azienda nell’esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da renderla efficace ed effettiva.

L’aggiudicatario rimane comunque tenuto a organizzare la propria attività e ad apportare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare all’Azienda la disponibilità di tutte le informazioni relative all’esecuzione delle prestazioni.

Il dettaglio delle operazioni di verifica e le modalità di svolgimento del servizio verranno perfezionate, rispetto a quelle indicate come minime nel presente capitolato ed eventualmente integrate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara dall’operatore economico ad avvenuta aggiudicazione e potranno, sia prima dell’affidamento del servizio che nel corso di esecuzione dello stesso, essere integrate e/o modificate al fine di garantire la correttezza nell’espletamento del servizio e il raggiungimento di un sufficiente livello di sicurezza, ad insindacabile giudizio del D.E.C. e del R.U.P., senza per questo creare alcun diritto a maggiori compensi.

ART. 48 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso di inosservanza di detta normativa. Al presente servizio è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto.

Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

ART. 49 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dall'AOU è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (G.D.P.R.), nonché alla libera circolazione di tali dati ed ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e, in particolare, di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma è necessario per la finalità sopraindicata.

I dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche esclusivamente da soggetti incaricati dai Titolari, autorizzati ed istruiti in tal senso o eventualmente da imprese espressamente nominate come Responsabili del Trattamento, e sono conservati per il periodo necessario ad adempiere alle finalità sopraindicate adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di interessato.

Per quanto concerne l'eventuale futuro trasferimento di dati verso Paesi terzi, il Titolare rende noto che l'eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa, ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio:

- Trasferimento verso Paesi che offrono garanzie di protezione adeguate;
- Adozione di clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea;
- Adozione di norme vincolanti autorizzate dall'Autorità Garante;
- Selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU/USA).

Nel caso in cui, per trattamenti specifici, i dati dovessero in futuro essere trasferiti ad organizzazioni internazionali o verso soggetti dislocati in Stati non appartenenti all'Unione Europea, i Titolari forniranno comunque un'informazione specifica al riguardo.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I collaboratori dell'appaltatore, in qualità di interessati, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo (tra cui quelli di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei loro Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di contatto di cui sopra. Potranno anche esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo o di ricorrere alle Autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento Europeo, in conformità agli artt. 77 e 79 dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo, l'Azienda informa di quanto segue:

- Titolare del trattamento dei dati: A.O.U. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo con sede legale in Via Venezia, 16 – 15121 Alessandria, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (mail istituzionale info@ospedale.al.it Pec asolessandria@pec.ospedale.al.it)
- Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) dell'AOU AL: Dott.ssa Silvia Straneo - dpo@ospedale.al.it

ART. 50 – FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria

ART. 51 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, nel Decreto Legislativo nr. 36/2023 nel Codice Civile.

Non sono opponibili eventuali successive intese verbali con chiunque prese.

Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art. 1341 c.c. contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle condizioni generali del contratto di cui all'art.1341 c.c. si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale.

L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'aziende sanitarie.

Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER
ACCETTAZIONE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE**